

## SOMMARIO

<b>AFFARI &amp; COMMERCIO CON: ISRAELE</b>			
INTRODUZIONE .....	III	NORMATIVA SOCIETARIA .....	IX
LA POLITICA UE NEL MEDITERRANEO .....	III	SISTEMA FISCALE .....	X
Il partenariato euro-mediterraneo .....	IV	SISTEMA DOGANALE .....	XII
GOVERNO .....	IV	LE ZONE FRANCHE .....	XII
SISTEMA LEGISLATIVO .....	IV	NORMATIVA DEL LAVORO .....	XII
Le Basic Laws .....	IV	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	XIII
La Corte Suprema .....	V	SISTEMA BANCARIO .....	XIII
Il Bill of Rights .....	VI	FINANZIAMENTI EUROPEI .....	XIII
SISTEMA ECONOMICO .....	VI	<i>INDIRIZZI UTILI</i> .....	XV
L'INDUSTRIA MILITARE .....	VII	<b>ISRAELE: SCHEDA FINANZIARIA</b> .....	XVII
NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI .....	VIII		



**IPSOA SCUOLA D'IMPRESA**

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086

# Affari & commercio con: Israele

di Alex Gilardini (\*) e Ugo Sebastiani (\*\*)  
Studio Legale Polliotto-Gilardini, Torino (\*\*\*)

## Introduzione

Lo Stato di Israele è situato sulla costa orientale del mare Mediterraneo e forma un ponte fra i 3 continenti: Asia (a cui appartiene), Africa ed Europa. In questa terra, circa 4.000 anni fa, il popolo ebraico cominciò a sviluppare la sua religione e la sua cultura e, sempre in questa terra, ha conservato una permanente presenza fisica, sia sotto dominio straniero, sia come Stato sovrano. Il ritorno (nel 1948) alla Terra di Israele (*Eretz Israel*) non comportò solamente l'edificazione di uno Stato nazionale, bensì concretizzò un'aspirazione (ricongiungersi alla madrepatria) e diede seguito ad un progetto politico (il sionismo). La fondazione dello Stato di Israele significò ritornare alla Terra Promessa, mito politico costitutivo della coscienza ebraica. Israele è oggi **tra le 20 maggiori potenze industriali al mondo**, *leader* nei settori dell'alta tecnologia, dell'elettronica e della ricerca, con uno dei tassi di alfabetizzazione più alti al mondo e con un settore turistico in costante espansione. Il paese ha assimilato i tratti di una società di stampo occidentale, mantenendo altresì forti influenze mediorientali, pur essendo collocato in un territorio dai confini indefiniti nonché geopoliticamente in una regione nel suo complesso ad esso ostile. Israele è, inoltre, uno Stato di immigrazione cui sono affluiti i sopravvissuti all'olocausto nazista (il 27 gennaio è riconosciuto quale Giorno della Memoria della *Shoah*) e gli ebrei fuggiti dai paesi musulmani. Lo Stato ebraico è pertanto una realtà complessa in cui coesistono culture eterogenee.

## La politica Ue nel mediterraneo

La questione dei rapporti tra la Comunità Europea ed i paesi terzi del Mediterraneo si pose agli inizi degli anni '60, quando la Francia sottolineò la necessità di rafforzare le interdipendenze commerciali, frutto di decenni di rapporti coloniali, tra alcuni Stati europei e paesi del Mediterraneo. Bisogna attendere il vertice di Parigi del 19 ottobre 1972 per la definizione di una strategia, la cosiddetta politica globale mediterranea, che coprì il periodo dal 1976 al 1990. L'asse centrale era rappresentato dal libero accesso ai mercati della Comunità per i manufatti dei paesi del bacino mediterraneo. Ma gli esiti

consentirono un modesto bilancio da addebitare, tra l'altro, alla crisi del tessile europeo che impose **auto-limitazioni nelle esportazioni** ai *partner* dell'area mediterranea ed all'allargamento della Comunità verso sud (Spagna, Grecia e Portogallo) con le relative tensioni nel mercato dei prodotti agricoli. Nel giugno 1990, la Commissione Europea presentò una comunicazione su «Un nuovo profilo per la politica mediterranea - Proposta per il periodo 1992-1996», avvio di quella che venne definita politica mediterranea rinnovata. Ma la vera svolta fu rappresentata dalla **Conferenza di Barcellona** del 27 e 28 novembre 1995. Per la prima volta i 15 paesi membri dell'Unione Europea e 12 paesi del sud e dell'est del Mediterraneo, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Israele, Giordania, Autorità nazionale palestinese, Libano, Siria, Turchia, Cipro, e Malta, si riunirono intorno ad un documento finale, la **Dichiarazione sul partenariato euro-mediterraneo**, ed al programma di lavoro centrato sui temi dell'allargamento del mercato, dell'assistenza ed integrazione reciproca nei settori della sicurezza, della tutela dei diritti umani e del rispetto delle diversità culturali e religiose. Il processo avviato a Barcellona rappresentò una grande risorsa strategica, politica ed economica per i paesi che vi parteciparono e rappresenta oggi un fondamentale laboratorio di dialogo e cooperazione. La stabilità delle relazioni tra i paesi coinvolti, nonostante le costanti tensioni nella regione, testimonia la solidità di un processo ormai irreversibile teso a realizzare un'area euro-mediterranea di pace e prosperità.

### Note:

(\*) LL.M. in American Law, Boston University School of Law; Ph.D. in Comparative Law, Turin University School of Law.

(\*\*) M.A. in International Affairs, University of Central Oklahoma; LL.M. in Comparative and European Law, Maastricht University School of Law.

(\*\*\*) Gli autori ringraziano per la preziosa collaborazione il Dott. Roberto Berutti, Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione Piemonte, settore Affari internazionali e comunitari.

## Il partenariato euro-mediterraneo

I 12 paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, Algeria, Turchia, Israele, Egitto, Territori Autonomi palestinesi, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Malta e Cipro (questi ultimi due sono ormai diventati membri dell'Ue) sono legati all'Unione Europea da accordi di vario tipo ed intensità. Dopo 20 anni di intensi scambi commerciali su base bilaterale, questi paesi del Mediterraneo e gli Stati membri dell'Unione Europea, in seno alla conferenza di Barcellona, hanno dato vita ad un vero e proprio spazio euro-mediterraneo, una politica globale che riguarda tutti questi paesi concepiti come un unico insieme politico geografico. Il partenariato euro-mediterraneo viene, in particolare, realizzato su due livelli complementari: uno a carattere regionale e l'altro a carattere bilaterale, attraverso la **stipulazione di accordi di associazione tra Ue e i paesi dell'area mediterranea**. L'approccio regionale si focalizza su 3 assi principali:

1) politico e di sicurezza: creare un'area comune, in cui predomini la pace e la stabilità, con l'implementazione di azioni comuni volte a garantire la sicurezza ed il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

2) economico e finanziario: creare un'area di prosperità condivisa attraverso un partenariato economico e finanziario da realizzarsi progressivamente, in primo luogo attraverso una zona di libero scambio euro-mediterraneo entro il 2010, che dovrebbe generare benefici economici comuni a lungo termine, grazie ad un maggior flusso di investimenti e alla ri-allocazione di parte delle risorse europee nei paesi che attualmente beneficiano dei Fondi Meda;

3) culturale, sociale ed umano: il partenariato non significa solo avvicinare i sistemi politici ed economici, ma anche favorire l'incontro tra le diverse culture ed i diversi popoli in modo da far sì che l'integrazione tra i paesi coinvolti sia completa, facendo leva sulla società civile, la cooperazione decentrata e gli organismi di volontariato. L'aspetto bilaterale della politica euro-mediterranea si concretizza attraverso la stipulazione di Accordi di associazione tra l'Ue e i paesi dell'area mediterranea. Attualmente i paesi che hanno già firmato tali accordi sono: Tunisia (firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 1998), Israele (firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 2000) (1); Marocco (firmato nel 1996 ed entrato in vigore nel 2000); Territori autonomi palestinesi (firmato ed entrato in vigore nel 1997); Giordania (firmato nel novembre 1997 ed entrato in vigore nel 2002). Gli accordi con Egitto, Libano, Algeria, firmato il primo nel 2001 e gli altri nel 2002, sono in corso di ratifica. Solo l'accordo con la Siria è ancora in fase negoziale. (2)

## Governo

Israele è una Repubblica parlamentare, i cui 3 rami (esecutivo, legislativo, giudiziario) sono regolati dal principio della separazione dei poteri, che ne assicura il **controllo e il bilanciamento all'interno del sistema**. Il Presidente, Capo dello Stato, è eletto per 5 anni dalla *Knesset* (il Parlamento) e può essere riconfermato una sola volta. Le sue funzioni sono prevalentemente rappresentative e formali. La *Knesset* è un Parlamento unicamerale di 120 membri che opera in sessioni plenarie e per mezzo di 10 Commissioni permanenti. Esso esercita il potere legislativo. I dibattiti parlamentari si svolgono in ebraico, ma i membri arabi e drusi possono rivolgersi alla Camera in arabo (l'altra lingua ufficiale), disponendo ciascun parlamentare di traduzione simultanea in entrambe le lingue. I membri della *Knesset*, rappresentanti di un'ampia gamma di partiti politici, sono eletti ogni 4 anni e

l'intero paese, essendo molto piccolo, costituisce un'unica circoscrizione elettorale. Ogni cittadino ha diritto di voto a partire dai 18 anni, e diritto di essere eletto dai 21 anni in su. Il Governo, potere esecutivo, è responsabile nei confronti della *Knesset* e soggetto alla sua fiducia; è presieduto dal Primo Ministro, eletto a suffragio universale (in seguito a una riforma istituzionale promulgata nel marzo 1992). Questi deve essere membro della *Knesset*, ma gli altri Ministri non è obbligatorio che lo siano. Le elezioni del 2003 hanno visto come primo partito il Likud (partito di destra), di Ariel Sharon, come secondo i laburisti, guidati da Amram Mitzna, e come terzo la formazione laica Shinui, guidata da Tommy Lapid.

Lo Stato di Israele è, infine, suddiviso amministrativamente in 6 grandi distretti: Gerusalemme, Nord, Haifa, Centro, Tel Aviv, e Sud, 14 Consigli distrettuali minori, 27 municipalità ebraiche e 2 arabe, 71 Consigli comunali ebraici e 44 arabi, e 47 Consigli comunali regionali. Infine ma non ultimo, *Hatikvâ*, la Speranza, è l'inno nazionale, opera di Naftali Himber. (3)

## Sistema legislativo

### Le Basic Laws

La risoluzione delle Nazioni Unite n. 181 del 1947 stabilì la cessazione del mandato britannico sulla Palestina e divise il territorio di questa regione in 2 Stati: uno arabo e uno ebraico. La dichiarazione d'indipendenza dello Stato di Israele del 15 maggio 1948 prevedeva l'**istituzione delle autorità regolari dello Stato** in accordo con quanto previsto dalla Costituzione che avrebbe dovuto essere adottata dall'Assemblea Costituente entro il 1° ottobre 1948. La dichiarazione stabiliva altresì che, fino all'entrata in vigore della Costituzione, la struttura provvisoria del Governo del paese sarebbe stata costituita da un organo dotato di poteri legislativi (Consiglio provvisorio dello Stato) e da uno con poteri esecutivi (Governo provvisorio). Il Consiglio provvisorio, dopo il suo insediamento, nominò una Commissione costituzionale avente il compito di elaborare un progetto di Costituzione da utilizzare come testo base per i lavori dell'Assemblea costituente. Nondimeno, in corrispondenza con le elezioni dell'Assemblea costituente, il Consiglio provvisorio decise il suo scioglimento e l'attribuzione dei propri poteri alla Assemblea che in tal modo è divenuta al

### Note:

(1) The euro-mediterranean agreement «Establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part», Official Journal of the European Communities, L 147/3, 21 giugno 2000.

(2) Si veda sul punto, European Commission - External relations, «The Euro-Mediterranean Partnership», in [http://europa.eu.int/comm/external\\_relations/euromed/](http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/).

(3) Cfr. A. Levi, «L'ordinamento costituzionale dello Stato di Israele», Roma, 1950; R. Toniatti, «L'organizzazione dell'esecutivo in Israele», in Costituzione e strutture del governo, a cura di E. Spagna Musso, Cedam, Padova, 1984; F. Clementi, «La riforma della Legge Fondamentale sul Governo in Israele», in Quaderni costituzionali, n. 2, 2001; F. Clementi, «La dottrina italiana e straniera riguardo alla forma di Stato in Israele», in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2, 2002; T. Herzl, «Lo Stato ebraico», Il Melangolo, Genova, 2003; Globus/Sportelli delle Camere di commercio per l'internazionalizzazione, Scheda Paese - Israele, in <http://www.globus.camcom.it/>.

contempo **titolare del potere costituente e di quello legislativo**. Subito dopo le elezioni, tuttavia, l'Assemblea accantonò il progetto di redigere una Costituzione e approvò la cosiddetta **legge di transizione** che sancì la propria trasformazione in «prima Knesset.»

Per motivare questo cambiamento l'allora Primo Ministro Ben Gurion affermò che era prematuro per Israele (uno Stato ebraico) adottare una Costituzione scritta ove fossero sancite le regole di convivenza dell'intera comunità quando solo una piccola parte della sua popolazione vi risiedeva effettivamente, poiché la volontà di pochi non poteva vincolare quella dei molti che sarebbero arrivati. Secondo gli ebrei osservanti, poi, non sussisteva la necessità di una Carta fondamentale, poiché la disciplina della vita comune è di per sé contenuta nella *Torah*. In realtà le ragioni sottese a questa scelta sono riconducibili, da un lato, alle profonde divisioni fra la componente laica e quella religiosa della società israeliana; dall'altro, alla strenua opposizione dei partiti religiosi, che, a causa di un sistema politico frammentato e di una legge elettorale proporzionale, erano determinanti per il raggiungimento di una qualsiasi maggioranza di Governo.

Il 13 giugno 1950, la Knesset approvò la risoluzione *Harari*, secondo cui la Commissione Affari Costituzionali, legali, e giudiziari del Parlamento avrebbe dovuto predisporre un progetto di costituzione diviso in vari capitoli di modo che ognuno di essi costituisse una legge fondamentale (*Basic Law*). A questo processo costituente non sono stati posti limiti di tempo: da allora il Parlamento ha approvato 11 leggi fondamentali che **disciplinano i principali aspetti della vita istituzionale del paese**, fra cui la tutela dei diritti fondamentali, trattasi delle seguenti *Basic Laws: Human Dignity and Liberty e Freedom of Occupation*, approvate entrambe nel 1992; le altre leggi fondamentali approvate sono *The Knesset* (1958), *Israel Lands* (1960), *The President of the State* (1964), *The Government* (1968), *The State Economy* (1975), *The Army* (1976), *Jerusalem, Capital of Israel* (1980), *Judicature* (1984), *The State Comptroller* (1988). (4)

In breve, Israele **non ha una Costituzione scritta**, bensì ha le cosiddette *Basic Law* che sono in sostanza norme costituzionali o comunque sono in qualche modo ad esse assimilabili. Il sistema costituzionale israeliano, quindi, può essere qualificato come una **Repubblica parlamentare a sfondo confessionale**, con un Parlamento teoricamente supremo, un Governo estremamente potente, un Presidente della Repubblica con un ruolo più che altro formale ed un potere giudiziario (oggi realmente) indipendente. Ma il ruolo realmente centrale in Israele non lo giocano gli organi governativi né tanto meno quelli parlamentari quanto piuttosto i partiti politici, essendo quella di Israele una società altamente politicizzata.

## La Corte Suprema

La Corte Suprema israeliana ha come suo antecedente l'*High Court* britannica presente in Palestina dal 1917 al 1948, anno di proclamazione dello Stato di Israele. (5) Nel 1948 la Corte Suprema funzionava in modo molto simile a quello della *House of Lords* del sistema britannico. Dal 1980, la Corte ha invece iniziato ad esercitare un potere simile a quella *U.S. Supreme Court*. (6)

Dopo essere stati nominati, i giudici della Corte Suprema, così come quelli delle Corti inferiori, mantengono la loro carica fino al raggiungimento della pensione all'età di settant'anni. In questo modo, già nei primi anni di vita di Israele, si operò una scelta assolutamente consapevole **in una realtà, politica e sociale**, dove qualsiasi altra attività era invece gestita da persone scelte in base all'affiliazione politica. Questa preoccupazione ha

fatto sì che il comportamento giudiziario sia imbrigliato da una serie di norme consuetudinarie formatesi per assicurarne la neutralità. L'indipendenza del potere giudiziario, cosa funzionante ed osservabile, dimostra che il rispetto per le Corti si è profondamente radicato nella cultura politica di tutti i cittadini israeliani. Per tutta questa serie di motivi i giudici vengono frequentemente scelti per svolgere compiti che non devono essere influenzati da alcuna ideologia, né in apparenza né, tanto meno, in sostanza. Essi ricoprono così il ruolo di ufficiali di controllo in un certo numero di comitati e tribunali speciali. Per legge, inoltre, un giudice della Corte Suprema, scelto dai membri di questa istituzione, presiede il Comitato delle elezioni che vigila sulla regolarità delle elezioni in Israele. Uno degli indicatori più affidabili della percezione pubblica della Corte Suprema è d'altra parte la struttura della Commissione d'inchiesta di Israele. Essa è stata creata per investigare **su questioni di importanza pubblica attuale e vitale** che richiedano dei chiarimenti. Tutti i membri delle Commissioni d'inchiesta sono nominati dal Presidente della Corte Suprema, ed è un giudice della Corte Suprema in carica che deve presiedere le Commissioni stesse.

Per ciò che riguarda poi nello specifico i compiti della Corte Suprema, oggi questi sono elencati dalla legge che disciplina il potere giudiziario, la «*Basic Law: The Judiciary*», il cui terzo capitolo si occupa, all'art. 15, esclusivamente della Corte Suprema. Essa ha una duplice giurisdizione, da un lato siede come Corte d'Appello, sia civile sia penale, dall'altro come Alta Corte di Giustizia e, come tale, decide in prima ed unica istanza ed esercita il *judicial review* sugli atti degli altri poteri dello Stato.

La dottrina israeliana in particolare, si è divisa fra chi riconosce nelle *Basic Law*, in quanto tali e in quanto parti della futura Costituzione, leggi sovraordinate alle leggi ordinarie, per la modifica delle quali è necessaria l'approvazione di un'altra *Basic Law*; chi, in ossequio al principio della sovranità del Parlamento, ritiene che le leggi fondamentali **possano essere emendate o modificate da una qualsiasi legge ordinaria**; e chi, infine, sostiene che le leggi fondamentali **prevalgono sulla legislazione ordinaria** solo in presenza di *entrenched provision*, cioè di clausole che condizionino la modifica della legge fondamentale o di una sua parte al raggiungimento di una maggioranza qualificata. È evidente che questo dibattito si intreccia con quello relativo al potere costituente, che, secondo alcuni, si sarebbe trasferito dall'Assemblea costituente alla Knesset, la quale lo esercita ogni qual volta approva una legge fondamentale, secondo altri si sarebbe esaurito nell'ambito dell'Assemblea costituente e il paese non avrebbe una vera e propria costituzione scritta. In relazione a questa controversia, la Corte Suprema ha stabilito che la Knesset **può modificare il contenuto delle Basic Law** attraverso leggi approvate a maggioranza

## Note:

(4) Government of Israel, «The Knesset: its origin, forms and procedures», Jerusalem, 1963.

(5) A. Gariglio, «Corte Suprema e judicial review in Israele», Torino, 2003.

(6) Si veda sul punto, U. Mattei, «Il modello di common law», Giappichelli, Torino, 1996, pag. 189: «...si pensi al modello israeliano, in cui il common law, sola fonte del diritto ai tempi del protettorato inglese sulla Palestina, ha subito una prepotente concorrenza da parte dei modelli romanistici importati dagli immigrati europei, ma si è infine confermato dominante proprio a causa dell'influenza della cultura giuridica accademica americana...»: cfr. U. Mattei, «Common Law - Il modello anglo-americano», Utet, Torino, 1992, p. 13.

**semplice:** di conseguenza, in caso di contrasto tra una disposizione speciale contenuta in una legge ordinaria e una disposizione generale contenuta in una legge fondamentale, la prima prevale sulla seconda. La Corte ritiene, infatti, che l'unica eccezione a questa regola riguardi le disposizioni entrenched delle leggi fondamentali, che, viceversa, prevalgono sulle leggi ordinarie. Nello stabilire questo principio la Corte si è assunta pertanto il compito di verificare che le disposizioni normative contrastanti con le clausole di rafforzamento siano state effettivamente approvate con le maggioranze richieste, e di abrogare quelle non conformi a tale requisito.

## Il Bill of Rights

Con l'approvazione delle due leggi fondamentali *Freedom of Occupation* e *Human Dignity and Liberty* Israele si è dotata di un catalogo dei diritti. Le due leggi hanno rispettivamente per oggetto **la libertà di occupazione e la protezione della dignità e della libertà umana.** (7)

La prima riconosce il diritto di ogni cittadino di dedicarsi a qualunque professione, occupazione o mestiere (art. 3), la seconda protegge la vita, l'integrità fisica, la dignità (art. 2), la proprietà (art. 3), la *privacy* (art. 7) e la libertà della persona (art. 5), il diritto di ogni cittadino israeliano di entrare in Israele, e di ogni persona di uscirne (art. 6). Entrambe le leggi contemplano una *limitation clause* (il modello su cui è stata disegnata questa clausola è quello della *sect. 1* della Carta canadese dei diritti e delle libertà) che impone al legislatore di rispettare i diritti sanciti dalle due leggi fondamentali a meno di approvare norme conformi ai valori dello Stato di Israele, adottate per uno scopo idoneo e nella misura del necessario. Il costituente israeliano ha fissato nei valori dello Stato il parametro in base al quale vagliare la legittimità dei limiti imposti ai diritti. Per comprendere quali siano questi valori, le leggi fondamentali affermano che il loro scopo è quello di proteggere la dignità, la libertà umana e la libertà di occupazione «al fine di ancorare in una legge fondamentale i valori dello Stato di Israele come Stato ebraico e democratico». (8)

Seguendo l'opinione di maggioranza della dottrina, le due leggi fondamentali in tema di diritti umani hanno il rango di leggi costituzionali e, in quanto tali, prevalgono sulle leggi ordinarie. Di conseguenza, le leggi approvate dopo l'entrata in vigore delle due Basic Law **devono essere compatibili con i diritti** da queste riconosciuti e garantiti. Il Giudice supremo ha il potere di sindacare tale compatibilità e di invalidare le leggi che siano eventualmente in contrasto con esse. Si è così verificato un *revirement* di giurisprudenza circa la possibilità di emendare queste leggi con disposizioni aventi il rango di leggi ordinarie, ed è stata altresì affermata l'eguale forza giuridica delle due leggi fondamentali, nonostante la mancanza di un'entrenched provision in una di esse. In definitiva, la Corte ha individuato nelle due Basic Law una nozione israeliana di Costituzione e ha trovato in essa il fondamento per l'istituzione di un *judicial review of legislation* di carattere diffuso. (9)

## Sistema economico

Si premette che la moneta ufficiale dello Stato di Israele è il nuovo Shekel (plurale shekalim) diviso in 100 agorot (singolare agorà). Il tasso di cambio è il seguente: 1 Usd \$ = 4.48 NIS, 1 euro € = 5.50 Nis. Vi sono banconote da 20, 50, 100, 200 shekalim e monete da 5, 10, 50 agorot e da 1, 5, 10 shekalim. (10)

Il *boom* dell'economia israeliana è un evento relativamente recente, essendo, infatti, iniziato nella seconda metà degli anni '80. Nei primi decenni di indipendenza,

l'economia era prettamente volta **all'autosufficienza ed incentrata prevalentemente sull'agricoltura.**

Di notevole interesse sono le forme di insediamento agricolo a struttura cooperativistica, quali il *moshav ovdim*, il *kibbutz*, e il *moshav shitufi*. Il primo è un villaggio di piccoli proprietari organizzati in cooperativa: in via normale non è permesso il lavoro ricompensato e gli acquisti e le vendite dei prodotti agricoli sono prerogative esclusive della collettività del villaggio, che provvede altresì al rifornimento idrico, all'acquisto e all'uso delle macchine agricole e dell'incubatore, e cura i servizi di aiuto reciproco. Il secondo è un insediamento umano con ordinamento collettivistico che si basa sul possesso in comune di tutti i beni, sull'uguale distribuzione del lavoro, dei guadagni e delle spese. Nel *kibbutz* il lavoro non viene remunerato, ma la comunità del villaggio **provvede secondo i suoi mezzi alle necessità di ciascuno**, offrendo alloggi, vestiario, cibo. L'ultimo è una forma mista: i vari membri del gruppo possiedono e amministrano le loro fattorie collettivamente come nei *kibbutzim* ma conservano una separata amministrazione familiare. (11)

Nel corso dei decenni questa realtà ha d'altra parte perso rilevanza (solo il 3% della popolazione vive ancora nei *kibbutzim*), sia a causa del superamento del modello economico autarchico, sia per la maggior presa sociale che oggi hanno valori come il profitto e la crescita economica.

L'agricoltura si concentra su coltivazioni d'alberi da frutta, produzioni in serra e fiori. Per sostenere il settore agricolo, il Governo israeliano ha abolito sovvenzioni e divieti di importazione al fine di incrementare la concorrenzialità del settore primario. Inoltre, considerata la carenza di risorse idriche, acuitasi d'altra parte drammaticamente nell'ultimo triennio, notevoli sono stati gli investimenti in **opere per irrigazione e in impianti per la dissalazione dell'acqua marina.**

L'implementazione degli accordi di pace con i paesi confinanti comporterà per Israele la soluzione del problema della presenza e del futuro trasferimento dei coloni dai territori occupati a zone gravitanti nell'orbita delle grandi città: ciò altererà, infatti, l'equilibrio tra centro e periferia, con il conseguente sovraffollamento di alcune regioni, in particolare, la periferia di Tel Aviv.

### Note:

(7) Cfr. A. Rubinstein, «HaMishpat Hakonstitutionali shel Medinat Yisrael (The Constitutional Law of the State of Israel)», Jerusalem, 1992; D. Elazar, «The Constitution of the State of Israel», Jerusalem, 1993.

(8) Cfr. la *sect. 2* della legge fondamentale Freedom of Occupation (The purpose of this Basic Law is to protect freedom of occupation, in order to establish in a Basic Law the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state) e la *sect. 1* della legge fondamentale Human Dignity and Liberty (The purpose of this Basic Law is to protect human dignity and liberty, in order to establish in a Basic Law the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state).

(9) M. Caielli, «La protezione costituzionale delle libertà fondamentali in Israele», in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2000.

(10) Cfr. A. Kaplan e P. Ogden, «Israel: law and business guide, Kluwer law and taxation», Deventer, 1994; Israel Ministry of Finance, «L'économie d'Israël», in <http://www.mof.gov.il/>.

(11) Cfr. M. Kerem, «The kibbutz», Jerusalem 1965; H. Darim-Drabkin, «Le kibboutz, société différente», Ed. du Seuil, Paris, 1970.

Il maggior stimolo per la crescita economica israeliana oggi proviene dall'industria, grazie ad un forte supporto ed incoraggiamento alla ricerca e lo sviluppo. Molte delle più importanti multinazionali di informatica, hardware, software, e telecomunicazioni, hanno un'importante presenza in Israele e numerose aziende israeliane, nei campi della medicina, delle telecomunicazioni e della chimica, si stanno espandendo all'estero tramite acquisizioni e partnership strategiche. Tra i principali settori dell'industria israeliana vi sono la chimica e la metallurgia, l'informatica, le telecomunicazioni, l'elettronica, l'elettrotecnica e l'edilizia. Israele è diventato un importante produttore anche d'equipaggiamento medico, di prodotti ottici e di prodotti bio-tecnologici. Nel settore secondario, il metalmeccanico, con circa 2.900 stabilimenti e 100.000 addetti, realizza da solo una parte significativa della produzione complessiva.

Nonostante intense ricerche abbiano condotto alla scoperta di alcuni pozzi petroliferi nel Negev settentrionale e di modeste riserve di gas naturale, Israele è poverissimo di risorse naturali; vi sono tuttavia alcuni giacimenti di fosfati nel deserto del Negev e di potassio nella regione del Mar Morto.

Ultimamente è stato raggiunto un accordo tra Israele ed Egitto in base al quale l'azienda elettrica israeliana si impegna ad acquistare il 53% del fabbisogno annuale di gas dall'Egitto ed il restante 47% sarà fornito da fornitore locale. Per gestire il progetto, il Ministero delle Infrastrutture nazionali ha creato un ente specifico, il Natural Gas Project Management (Ngpm).

L'industria dei diamanti è anche estremamente importante. Negli ultimi anni, infatti, Israele è divenuto il **principale centro mondiale per il taglio e il commercio dei diamanti e delle pietre preziose**. L'export israeliano complessivo del settore gioielleria risulta di dimensioni ragguardevoli che si attesta su un valore medio annuale di circa 360 milioni di dollari Usa. Principale paese di sbocco sono gli Stati Uniti verso cui si dirige il 65% dell'export israeliano. Nel settore gioielli in oro, l'Italia si conferma leader assoluto di mercato tra i paesi fornitori. In particolare, l'Italia mantiene la sua quota di mercato stabile pari al 60% con un incremento medio periodico del 12,5%. Da tenere comunque in considerazione la Turchia che (sempre nel settore gioielli in oro) ha visto il suo export verso Israele (nel triennio 1998-2000) passare da Usd \$ 381.000 a circa Usd \$ 14 milioni. Il settore di gioielli in argento è, invece, di scarso rilievo in termini quantitativi. Anche la bigiotteria mostra valori assolutamente esigui.

Per riassumere, i principali prodotti importati sul totale delle importazioni sono i seguenti: macchinari 26,88%, pietre preziose e perle 19,79%, prodotti minerali 9,43%, prodotti chimici 7,19%, veicoli ed equipaggiamento di trasporto 7,95%. I principali prodotti esportati sul totale delle esportazioni sono i seguenti: pietre preziose e perle 32,24%, macchinari 30,89%, prodotti chimici 10,71%, strumenti di precisione, prodotti ottici, fotografici e medici 5,69%, prodotti tessili 4,05%. I principali *partner* commerciali sono i seguenti fornitori: Stati Uniti 20,12%, Belgio e Lussemburgo 7,97%, Regno Unito 7,85%, Svizzera 5,33%, Italia 4,96%; e clienti: Stati Uniti 38,23%, Belgio e Lussemburgo 5,48%, Germania 4,45%, Regno Unito 4,20%, Italia 2,62%.

Infine riguardo le infrastrutture, a circa 10 km da Tel Aviv è ubicato l'aeroporto principale (è in corso d'opera la costruzione di un nuovo terminal). La compagnia di bandiera israeliana che collega il paese al resto del mondo è la *El Al*, in via di privatizzazione, mentre i collegamenti interni sono assicurati dalla Arkia Israel Airlines. I porti più importanti sono Haifa, Ashdod, ed Eilat sul Mar Rosso. In particolare, la rete stradale israeliana si

estende per circa 15.000 chilometri, di cui 1.430 a tre corsie; in Israele le autostrade non sono a pagamento. È in previsione la costruzione di autostrada a pedaggio che percorrerà il paese da nord a sud a circa 15-20 km dalla costa. Si stanno, inoltre, valutando la creazione di una galleria attraverso il Monte Carmelo e la costruzione di una metropolitana nella città di Tel Aviv e di una metropolitana leggera nella città di Gerusalemme. La rete ferroviaria ha un'estensione di oltre 600 chilometri, ed è in costante espansione. È in previsione la costruzione di una linea veloce tra Tel Aviv e Beer Sheva e tra Tel Aviv e Gerusalemme.

**Fra i progetti di maggior rilievo** per gli interessi italiani si evidenziano i seguenti: la creazione di un collegamento fra i porti di Haifa e Trieste nel quadro del partenariato euro-mediterraneo; il progetto della Valle del Giordano con valenza interregionale per la creazione di infrastrutture destinate all'approvvigionamento idrico e alla produzione di energia elettrica; il «gasdotto della pace», per l'approvvigionamento di gas naturale egiziano, alla cui realizzazione è interessata fra gli altri l'Agip.

## L'industria militare

In primo luogo, le **forze di difesa israeliane** sono state organizzate all'inizio della guerra d'indipendenza nel 1948. Sono formate di militari di leva, di carriera e di riserva. Tutti gli uomini e le donne, una volta dichiarati abili, a 18 anni sono reclutati per il servizio di leva: un periodo di 3 anni per gli uomini, e un periodo di 2 anni per le donne. Gli uomini sono soggetti al servizio di riserva fino a 51 anni, le donne fino a 24. Disponendo di un esiguo numero di militari di carriera, le Forze di Difesa israeliane fanno affidamento principalmente sui riservisti che sono chiamati periodicamente per esercitazioni e per servizio. Di conseguenza, la nazione e l'esercito sono come «un'unica entità», all'interno della quale c'è un continuo ricambio fra chi indossa la divisa e non. Poi, le forze armate israeliane (Idf) dipendono in larga misura dalle **sovvenzioni di vario genere accordate dagli Usa** per assicurare la maggior parte dei loro approvvigionamenti di mezzi e infrastrutture e garantirne l'operatività. Assicurare un flusso ininterrotto di sistemi d'arma e attrezzature al passo coi tempi dal punto di vista tecnologico è assolutamente indispensabile ai fini dello **svolgimento della missione affidata dalla politica militare israeliana alle forze armate del paese**, indicate quali uniche garanti della sicurezza. Il ruolo delle Idf non è mutato nel corso degli anni nonostante gli Stati Uniti si siano imposti, dopo la Guerra del Golfo, quali tutori degli equilibri nella regione del Vicino Oriente e del Golfo Persico. Nel periodo 1949-2002, il 44,2% dell'aiuto finanziario statunitense ad Israele, pari a 38,5 miliardi di dollari è stato destinato a **programmi d'investimento in mezzi e infrastrutture militari**; secondo altre stime dal 1950 al 2002 l'apparato bellico di Tel Aviv avrebbe beneficiato di un **sostegno finanziario pari a più di 46 miliardi di dollari**, cifra che colloca Israele al primo posto tra i paesi che ricevono sostegni dagli Usa a fondo perduto per le loro forze armate, graduatoria nella quale è seguito dall'Egitto che, tuttavia, ha incassato solo 20 miliardi di dollari. A partire dal 1984, la quantità di risorse destinate agli aiuti militari è aumentata, raggiungendo e superando la soglia dei 2 miliardi di dollari annui su di un totale di circa 3 miliardi di dollari di sovvenzioni complessivamente accordate dagli Usa. Se si computassero tali risorse nel calcolo dell'ammontare del bilancio militare d'Israele esso si avvicinerrebbe ai 12 miliardi di dollari annui e supererebbe l'incidenza dell'11% sul Pil. Tuttavia anche questa stima non rende l'idea di quali dimensioni abbia l'impiego di risorse per l'apparato mili-

tare industriale, infatti, le cifre ufficiali non riportano gli investimenti pubblici per il funzionamento dei servizi d'informazione e non calcolano le entrate derivanti dalle esportazioni di materiali d'armamento usati, che rappresentano una sorta di fondo di riserva a disposizione delle Idf. (12)

## Normativa degli investimenti

Le ragioni principali che spingono gli operatori stranieri a investire in Israele sono la presenza di infrastrutture moderne, lo sviluppo tecnologico, la disponibilità di fondi governativi e privati a favore di società operanti nel settore dell'alta tecnologia, la presenza di numerosi incubatori tecnologici e parchi industriali. Non vi sono restrizioni relative ai settori per gli investitori stranieri, ad eccezione del comparto della difesa per motivi di sicurezza nazionale. (13)

Gli incentivi agli investimenti si articolano intorno alla legge per il sostegno degli investimenti di capitale (Ecil) del 1959, più volte emendata. Oltre a tale legge vanno ricordate anche la normativa per il sostegno dell'industria (1969) e la legge per il sostegno alla ricerca ed allo sviluppo industriale (1984). **Gli incentivi governativi** possono essere raggruppati in tre categorie: incentivi all'investimento; incentivi alla ricerca in campo industriale; incentivi connessi alle esportazioni. Gli investimenti vengono incentivati tramite una serie di misure che possono venire raggruppate nella seguente tipologia: sovvenzioni al settore ricerca e sviluppo; sovvenzioni statali al finanziamento dei prestiti; riduzione dei costi di affitto e acquisto delle infrastrutture nelle aree di sviluppo; esenzioni e riduzioni fiscali. Le agevolazioni offerte dal Governo (sovvenzioni, sgravi e garanzie per prestiti) riguardano in particolare le imprese cui venga attribuito lo *status* di impresa riconosciuta dal **Centro di investimento governativo**, figura prevista già dalla legge per l'incoraggiamento di investimento di capitali.

Tale organizzazione, dipendente dal Ministero dell'Industria e del Commercio, opera come una società di marketing allo scopo di evidenziare e capitalizzare le risorse e le peculiarità dell'economia israeliana. Essa copre una serie di attività sia di interesse nazionale sia rivolte invece ad un pubblico straniero. La sua attività esterna si sviluppa in tre stadi. Dapprima ha luogo l'identificazione degli investitori potenziali, attraverso l'organizzazione di incontri informativi di carattere generale circa le opportunità di investimento da parte di operatori stranieri nello Stato di Israele, successivamente, vengono organizzate delle missioni economiche. La fase seguente prevede l'**individuazione di potenziali partner** locali per le società estere, in modo da saggiare l'opportunità e le concrete possibilità di un accordo. Infine, il Centro fornisce una serie di servizi di carattere logistico e pratico all'investitore straniero, coprendo operazioni quali l'organizzazione di incontri tra le parti, la risoluzione di problemi di natura tecnica, nonché informazioni dettagliate in merito alle spese future da sostenere per portare a termine l'investimento. Per quel che concerne invece l'attività di marketing in senso stretto essa consiste nella diffusione, tramite conferenze, seminari, mantenimento di pubbliche relazioni, delle potenzialità dell'economia israeliana. Più capillare ed efficace riesce ad essere tale tipo di attività, maggiore sarà, naturalmente, il ritorno economico per le società israeliane.

Lo *status* di **impresa riconosciuta** è concesso dal Centro a progetti che procurino benefici economici allo Stato di Israele. Per ottenere questo status, il progetto deve soddisfare alcuni requisiti attinenti agli obiettivi macroeconomici dello Stato ebraico, fra cui: assicurare un poten-

ziale aumento delle esportazioni; garantire un incremento occupazionale delle zone depresse; prevedere investimenti nei settori tecnologico, industriale, e turistico. Questo status è garantito, sia alle imprese costituite in Israele, sia a quelle estere registratesi all'interno del paese. La classificazione delle imprese riconosciute è la seguente: progetti industriali (cui vengono concesse esenzioni fiscali e varie forme di sovvenzioni); *leasing* di attrezzature e impianti (sovvenzioni); progetti collegati al settore turistico (esenzioni e sovvenzioni).

I certificati di riconoscimento consentono al progetto di usufruire di un sostanziale supporto da parte statale. I vantaggi connessi alla concessione di questo particolare tipo di status possono essere di natura fiscale (esenzioni), ma prevedono anche contributi a fondo perduto, sovvenzioni statali nella forma di prestiti, una riduzione dell'imposta sulle società, una ritenuta alla fonte in Israele ridotta al 15% sui dividendi distribuiti alla controllante estera. Vi è, inoltre, la possibilità di usufruire di un ammortamento in forma abbreviata per i macchinari e gli impianti necessari alla realizzazione di particolari progetti. In ogni caso, l'impresa richiedente tale status **deve aver già versato un capitale pari almeno al 30% dell'investimento** totale richiesto dall'impresa. (14)

L'entità delle agevolazioni varia a seconda dell'ubicazione dell'impresa: il territorio israeliano è stato, infatti, suddiviso in tre fasce, due delle quali presentano delle condizioni particolarmente favorevoli in termini di finanziamento. In alternativa ai contributi menzionati, la società può usufruire di esenzioni fiscali dalla tassa sulle società riguardante i redditi tassabili. Come già visto per i contributi statali, anche le esenzioni sono di entità diversa a seconda della diversa collocazione geografica.

I benefici fiscali per un progetto di investimento riconosciuto si intendono concessi per un periodo di 7 anni consecutivi, a partire dal primo anno in cui l'impresa consegue un reddito tassabile, a condizione che non siano già trascorsi 14 anni dal momento in cui l'impresa ha cominciato ad operare. Qualora il 25% dell'impresa sia di proprietà straniera, essa può godere di ulteriori 10 anni di benefici fiscali.

La legge per l'**incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo industriale** è, invece, il principale strumento giuridico in materia di supporto governativo alle industrie nel settore dell'alta tecnologia. Per poter usufruire degli incentivi statali, i progetti di ricerca devono dimostrare di apportare elementi fortemente innovativi, dal rischio elevato, ma con potenzialità (in termini di ritorno economico) altrettanto evidenti. La società che gestisce il progetto deve altresì dimostrare di possedere notevoli capacità di marketing e un management affidabile, nonché un potenziale di esportazione dimostrabile attraverso studi di mercato. Gli incentivi governativi, nella forma della sovvenzione statale, variano dal 5 al 66% delle spese previste per il finanziamento del progetto.

Gli incentivi finalizzati alla promozione delle esportazioni includono, fra gli altri, l'**accesso al fondo per la promozione delle esportazioni e il rimborso di tasse doganali** su beni importati utilizzati nella produzione di beni esportati. In particolare, il fondo per la promozione delle esportazioni si prefigge l'obiettivo di incoraggiare da

### Note:

(12) A. Lodovisi, «Le armi di Israele», Modena, 2002.

(13) Cfr. Ica, «Guida per gli investimenti: Israele», Roma, 1996; Israel-America Chamber of commerce, «Legal and business profile of Israel», 2003, in <http://www.amcham.co.il/>.

(14) L. M. Zell, «Investment incentives in Israel», in <http://www.fandz.com/html/investin.html>.

un lato i piccoli esportatori, e dall'altro di incrementare il marketing al di fuori dello Stato di Israele. A tal fine il fondo opera una distinzione tra 4 categorie di esportatori a seconda del volume di esportazioni: piccoli (fino a 2 milioni di dollari Usa nell'anno base), medio-piccoli (fino a 7 milioni di dollari Usa), medi (fino a 15 milioni di dollari Usa), grandi (oltre i 15 milioni di dollari Usa): questi ultimi non possono usufruire delle sovvenzioni del fondo. Il fondo per la promozione delle esportazioni contribuisce di norma a finanziare il 33% delle spese connesse a tali operazioni. (15)

## Normativa societaria

Gli investitori interessati a costituire una società in Israele possono scegliere tra: corporation; partnership; società cooperativa; succursale di una società straniera; impresa individuale; joint venture.

Gli investitori residenti in loco propendono maggiormente per forme di società consociate, filiali, partnership israeliane o straniere (a seconda del luogo ove vengono costituite le società miste) oppure imprese miste, invece, le società straniere operano in genere tramite una consociata locale. (16)

Per quanto attiene alle fonti giuridiche del diritto societario israeliano, basato in parte sul modello anglo-americano, la legge fondamentale è la versione aggiornata del 1983 dell'ordinanza sulle società, cui vanno aggiunti i decreti che ad essa fanno riferimento. Secondo tale legge, gli statuti societari comprendono: un certificato di classificazione in cui sono espressi il nome, l'oggetto sociale ed il capitale sociale; le regole di funzionamento della società stessa (i cosiddetti articoli). Le società che si conformano al diritto societario israeliano e le società straniere insediate in Israele devono procedere alla propria registrazione presso il **Registro delle società**, e depositarvi lo statuto e il rendiconto finanziario annuale preferibilmente in ebraico o in arabo, anche se la traduzione in lingua inglese è comunemente accettata. Sia il certificato di classificazione che gli articoli vengono redatti, di norma, da un avvocato e, in seguito, presentati al cancelliere del Registro delle società. Dietro pagamento dei diritti di registrazione avviene la consegna del certificato di registrazione.

Un'impresa costituita al di fuori dei suoi confini può eleggere lo Stato di Israele a luogo permanente della propria attività **solo dopo essersi registrata come società straniera**. I documenti richiesti a tal fine sono: il certificato di registrazione presso il paese di origine; la copia dello statuto e la relativa traduzione; l'elenco dei direttori della società, nonché il nome e l'indirizzo del personale residente in Israele. Una società straniera è soggetta allo stesso regime fiscale di una società a responsabilità limitata israeliana per quello che concerne i redditi conseguiti in Israele.

Prima di cominciare ad operare, le società devono essere registrate come «operanti nel commercio» ai fini del **trattamento fiscale**. Le pratiche da espletare in tal caso sono le seguenti: le società devono registrarsi presso l'ufficio Iva più vicino alla propria sede; devono inoltre produrre il certificato di registrazione presso il Registro delle società, la copia del certificato di classificazione e degli articoli, nonché il contratto di acquisto o locazione degli uffici utilizzati. Se non può ancora essere definita come operante, la società ha l'onere di presentare una documentazione supplementare, fra cui l'autorizzazione a costruire, un documento che comprovi l'acquisto di beni immobiliari e un elenco degli impegni presi. La registrazione presso l'ufficio Iva deve avvenire di persona per mano di un avvocato, un perito contabile, o di un consulente tributario. Nel modulo di registrazione van-

no resi noti il valore dei beni societari, il capitale investito, le fonti di finanziamento, il giro di affari previsto al termine del primo anno di esercizio, il numero di conto bancario e l'elenco dei dirigenti. Al termine di tali operazioni viene rilasciato dapprima un certificato provvisorio e, dopo un anno, il definitivo.

La tipologia delle corporation (società di capitali) include: società per azioni; società a responsabilità limitata; società a responsabilità illimitata.

La **società per azioni** può essere ad azionariato diffuso o a carattere familiare: la società a carattere familiare è composta da un minimo di 2 azionisti fino ad un massimo di 50. Ad essa è fatto divieto di emettere azioni e titoli. Nel caso di una società ad azionariato diffuso, il numero minimo previsto è di 7 azionisti, mentre non c'è un numero massimo di azionisti. Gli obiettivi prefissati, l'identità degli amministratori, i diritti degli azionisti e i dettagli circa il capitale azionario sono tutti racchiusi nel memorandum di associazione e negli articoli di associazione da compilarsi a cura della società stessa. Tale tipo di società può emettere titoli ed azioni. Non vi sono restrizioni circa l'eventualità che un residente straniero svolga il ruolo di amministratore dei diritti degli azionisti.

In una **società a responsabilità limitata**, la responsabilità di ciascun socio, al momento della liquidazione, è limitata all'ammontare stabilito nel memorandum di associazione.

In una **società a responsabilità illimitata**, invece, la responsabilità dei soci al momento della liquidazione è illimitata.

Riguardo, invece, alla **società cooperativa**, esempi classici sono i kibbutzim, le cooperative agricole, gli insediamenti di piccoli proprietari, le società di credito e le associazioni di proprietà immobiliare. La responsabilità di un membro è generalmente legata al numero di azioni possedute dal membro stesso o da un ammontare specifico stabilito in origine nell'atto costitutivo. Il singolo socio ha diritto ad un voto e non può detenere più del 20% delle quote. Tale forma di organizzazione è utilizzata prevalentemente nel settore agricolo e dei trasporti.

Poi, una partnership è costituita da un minimo di 2 e da un massimo di 20 partner, persone fisiche o giuridiche, intenzionati a condurre un'attività commerciale a scopo di lucro. È tassativo registrarsi presso il Registro delle partnership. Tre sono i tipi di società di questa natura presenti in Israele: **società in nome collettivo** (*general partnership*): i soci rispondono collettivamente e individualmente per le responsabilità inerenti la società; **società in accomandita semplice** (*limited partnership*): la responsabilità per la maggior parte dei soci è limitata all'importo del capitale versato: vi è però un socio responsabile per la globalità delle responsabilità societarie, detto socio generale; **società straniera** (*foreign partnership*): si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita al di fuori dello Stato di Israele, ma che, essendosi iscritta al Registro delle partnership, può svolgere la propria attività in Israele. Sono soggetti a verifica e approvazione, la ragione sociale, la

### Note:

(15) Si veda sul punto, Ministero delle Attività Produttive, «Le imprese italiane ed il Mediterraneo», in [http://www.mincom.es.it/manuale\\_meda/manuale.pdf](http://www.mincom.es.it/manuale_meda/manuale.pdf).

(16) Cfr. Israel Ministry of Industry & Trade, «Setting up a business in Israel», in [http://www.israel-industry-trade.gov.il/tamas\\_en.htm](http://www.israel-industry-trade.gov.il/tamas_en.htm); Israel-America Chamber of Commerce, «Legal and business profile of Israel», 2003, in <http://www.amcham.co.il/>.



natura dell'attività da condurre, l'identità di ciascun partner e del rappresentante in Israele. Nel caso di società in accomandita semplice la registrazione è soggetta ad approvazione da parte del Ministero della Giustizia. Una società straniera può anche operare in Israele tramite un ufficio di rappresentanza o una succursale. Questa deve registrarsi presso il Registro delle società come società straniera, producendo una copia autenticata e una traduzione in ebraico dei documenti di costituzione della società, i suoi obiettivi, l'elenco degli amministratori, nonché il nome del rappresentante in Israele. Una società straniera può, in alternativa, **operare attraverso una società consociata** soggetta alle stesse norme previste per una società locale. Infine, la **joint venture** (impresa mista) è essenzialmente una figura economica in cui 2 o più parti decidono di intraprendere un'attività comune. Essa non è organizzata come un'entità legale distinta; assume piuttosto di volta in volta la forma di una associazione, di una società di capitali in cui le parti partecipano in qualità di azionisti, oppure viene costituita attraverso un accordo contrattuale tra le parti relativamente ad una specifica attività o transazione. Si distingue dalla partnership in quanto ogni parte è responsabile per gli obblighi assunti. Ciascun individuo può, inoltre, dar vita ad una **società individuale** (*sole proprietorship*), che risponde sia per i patrimoni aziendali sia per quelli personali. Questa società, così come la cooperativa, è raramente utilizzata dagli investitori stranieri. (17)

## Sistema fiscale

Il sistema impositivo israeliano è di tipo classico, simile a quello dei maggiori paesi industrializzati. È, infatti, progressivo e strutturato per scaglioni. Inoltre è articolato sulla base di **tre categorie**: imposte sul reddito, imposte sugli utili da capitale e imposta sul valore aggiunto. La regola generale è che i residenti israeliani e stranieri sono soggetti a tassazione sui redditi derivanti da fonti israeliane, ossia sui redditi che siano maturati, derivati o percepiti in Israele da israeliani o da stranieri residenti in Israele per più della metà dell'anno fiscale (183 giorni). In particolare, si intendono per **reddito imponibile di fonte israeliana** i redditi industriali, commerciali e dei servizi, prodotti o percepiti in Israele, oppure derivanti da una società, che pur con sede all'estero, sia controllata o diretta da Israele. Sia l'anno fiscale che l'esercizio contabile corrispondono all'anno solare. Le società devono presentare la dichiarazione annuale dei redditi entro 5 mesi dalla fine dell'anno fiscale (solitamente il 31 maggio). (18)

Per quello che concerne le **persone fisiche**, sono soggetti a tale tipo di imposta tutte le persone, residenti e non residenti, che abbiano redditi di fonte israeliana prodotti o percepiti in Israele. L'aliquota marginale è di norma pari al 50%. Un residente straniero invitato a lavorare in Israele presso un'impresa riconosciuta può presentare domanda al Centro per la promozione dell'investimento al fine di ottenere la qualifica di esperto riconosciuto. In tal caso l'aliquota massima sarà, nei primi 3 anni, pari al 25%, qualora il reddito non ecceda i 75.000 dollari Usa annui. È possibile una proroga ulteriore di 5 anni. Anche nel caso di residenti stranieri che non conducano attività di natura commerciale in Israele, l'aliquota massima è del 25% (il reddito tassabile include dividendi, interessi e royalty).

Nel caso delle **persone giuridiche**, sono soggette all'imposta sulle società, le società di diritto israeliano e le società straniere che percepiscono redditi di fonte israeliana (ad esempio quelli prodotti da una succursale). Ferme restando le disposizioni previste dalle Convenzioni

contro la doppia imposizione, l'aliquota dell'imposta sulle società diminuisce costantemente dal 1993 ed è oggi del 36%. Alle imprese che hanno ottenuto lo *status* di impresa riconosciuta **si applicano aliquote diverse in ragione delle agevolazioni per gli investimenti**.

Secondo una legge del 1985, al fine di proteggere il patrimonio netto dall'inflazione, le imposte sono calcolate sulla base delle entrate reali: in sostanza, il valore in eccesso dei propri mezzi rispetto alle immobilizzazioni nette, aggiustato in base alle oscillazioni del prezzo al consumatore, può essere dedotto dal reddito tassabile fino al 70% del valore di questo. Qualora la differenza sia negativa, essa va sommata al reddito stesso. Sia l'ammortamento che le perdite fiscali sono legate alla variazione del prezzo al consumatore.

Nel caso di società in cui l'investimento straniero sia superiore al 25%, è possibile optare per la presentazione della propria contabilità in dollari anziché in valuta israeliana, oppure possono legare la loro valuta israeliana al tasso di cambio piuttosto che al prezzo al consumatore.

Nel caso di società straniere che non conducano attività commerciali in Israele, sono soggette ad un'aliquota del 25%, mentre altre forme di reddito di provenienza israeliana (interessi, dividendi, royalty) possono essere soggette ad un tasso ordinario del 36%. In realtà, è consentito che, qualora una tassa pari al 25% del reddito lordo sia riscossa alla fonte, essa possa essere considerata la **tassa definitiva**. Una succursale israeliana è soggetta allo stesso regime fiscale di ogni società israeliana, e può usufruire di benefici di natura fiscale previsti per gli investimenti stranieri. La partnership, invece, non è soggetta a tassazione in quanto tale: piuttosto, il reddito dei singoli soci è soggetto a tassazione in ragione della quota di partecipazione alla partnership stessa.

Per **utile da capitale** (*capital gain*) si intende la differenza tra il ricavato dalla vendita di un'attività ed il suo valore al netto degli eventuali ammortamenti. Gli utili da capitale vengono suddivisi in due categorie: **i guadagni reali** (che rientrano nel reddito tassabile delle persone fisiche e giuridiche) ed **i guadagni inflazionistici**, non tassabili. I guadagni reali sono pari alla differenza tra i guadagni totali e quelli inflazionistici. I guadagni inflazionistici vengono ricavati dall'aggiustamento, in seguito alle variazioni del prezzo al consumatore, del costo deprezzato del bene capitale venduto. (19)

I guadagni inflazionistici fino al 31 dicembre 1993 sono soggetti ad un'imposta del 10%, mentre a partire da quella data sono esenti da tassazione. I guadagni reali sono combinati al reddito ordinario e sono soggetti ad imposte con un'aliquota oscillante tra il 30 ed il 50% per le persone fisiche, e del 36% per le società.

Qualora i *capital gain* siano frutto della vendita di azioni presso la Borsa Valori di Tel Aviv, questi sono esenti

### Note:

(17) Cfr. J. Potchebutzky, «New legislation in Israel», in <http://www.jplawil.co.il/>; L. M. Zell, «Israeli law of liquidation of companies», in <http://www.fandz.com/html/liquidation%20of%20companies.html>; Z. Weiss, «Legal aspects of doing business in Israel», in <http://www.weisslaw.co.il/>.

(18) Cfr. Israel Ministry of Finance, «Taxation in Israel», in <http://www.mof.gov.il/>; A. Gilardini, «La tassazione delle transazioni internazionali», in *InteressicComparatistici a confronto*, Giuffrè, Milano, 2001.

(19) Cfr. R. Oden, «Taxation in Biblical Israel», Dartmouth College, 1984; Y. Shlomo, «Taxation in Israel in the Third Decade», in Y. Ben-Porath, «The Economy of Israel: Maturing through crisis», Jerusalem, 1989.

da tasse; i residenti israeliani che acquistano azioni straniere sono soggetti ad una tassa del 35% sul guadagno reale.

**L'imposta sul valore aggiunto** (Iva) è un'imposta indiretta sul consumo di beni e servizi. L'aliquota standard è del 17%, viene incassata dall'acquirente e trasferita in seguito al Dipartimento imposte e accise del Ministero delle Finanze, dopo aver dedotto l'imposta pagata ai fornitori: in sostanza solo il consumatore finale non è in grado di detrarla. **Sono esenti da questa imposta:** il trasporto di merci e passeggeri da e per Israele, i premi assicurativi, i beni esportati, frutta e verdura fresche, gli alberghi e i noleggi di auto a turisti che paghino in valuta estera, il pagamento di dividendi. D'altra parte, sono comunemente soggetti a tale tipo di imposta: l'importazione, la vendita o l'affitto di attivi tangibili ed intangibili; la vendita o l'affitto di beni immobiliari; la prestazione di servizi in Israele o a un residente e le transazioni *una tantum* di natura commerciale. Vi sono altri casi in cui alcune istituzioni non possono detrarre parte dell'imposta sui fornitori, cosicché questa grava interamente su di loro: è il caso delle banche e delle compagnie assicurative, che pagano una tassa sui profitti (invece dell'Iva). (20)

Vanno anche ricordate altre imposte presenti nel sistema fiscale israeliano, come i **contributi alla sicurezza sociale**, che si applicano esclusivamente ai residenti in Israele, suddivisi tra lavoratore e datore di lavoro a seconda del salario mensile. Vengono altresì applicate delle imposte sulle acquisizioni di immobili (le aliquote sono differenziate in base al prezzo ed alla tipologia del bene) e sul patrimonio (su un edificio che occupi meno del 30% del terreno edificabile e sui terreni sfitti viene applicata un'imposta annua del 2,5% sul valore rivalutato del terreno stesso). Se un immobile aumenta in valore in seguito ad una variazione del suo *status* catastale, l'incremento stesso è soggetto ad una tassa del 50% (imposta sulle migliorie). Vengono, poi, applicate delle **tasse comunali sugli immobili** a seconda della collocazione geografica degli immobili medesimi. Inoltre, la tassa sugli acquisti (in ebraico: *mass kniya*) viene applicata su alcune voci doganali. La misura varia da prodotto a prodotto. Raggiunge il 95% su alcuni tipi di autovetture ed arriva fino al 178,89% circa per sigarette e tabacchi. Il valore sul quale essa è calcolata è la somma valore Cif (*cost insurance and freight*) ed eventuale dazio doganale, maggiorata di un coefficiente di rivalutazione. Le tasse portuali (in ebraico: *missey namal*) gravano, invece, su tutte le merci importate. Mediamente ammontano a circa l'1,2% del valore della merce importata via mare.

Una società consociata costituita in Israele è soggetta a tassazione al pari di una società locale, nel caso in cui la sua principale attività abbia luogo in Israele. Nel caso di una società multinazionale, la creazione di una consociata israeliana può avvenire allo scopo di separare il reddito originato da fonti israeliane e quello invece proveniente da fonti estere. Nel caso invece di filiali, la disciplina fiscale è, di norma, soggetta alle disposizioni previste all'interno di trattati in materia fiscale, in cui viene posto rilievo, fra l'altro, sulla distinzione tra il condurre affari con Israele ed il condurre affari in Israele. In quest'ultimo caso, la filiale è soggetta a tassazione al pari di una società residente. Se la società ha degli interessi economici in Israele, ma agisce dall'estero, non è soggetta a tassazione sui profitti conseguiti. Una partnership non è soggetta a tassazione, mentre i partner sono soggetti ad imposizione in ragione della propria quota di partecipazione ai profitti. Una joint venture può essere costituita secondo varie forme, mediante un semplice contratto, una partnership o una società a partecipazione comune. La disciplina fiscale varia a secon-

da delle modalità di costituzione della joint venture. La prassi è di considerare le partnership e le joint venture come delle imprese **fiscalmente trasparenti**, in cui ogni parte è soggetta a tassazione nella misura in cui partecipa agli utili.

Con la legge n. 371 del 9 ottobre 1997 ha avuto luogo la ratifica dell'accordo dell'8 settembre 1995 tra il Governo italiano e quello israeliano per **evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali**. Tale convenzione si applica alle persone residenti in uno dei 2 Stati o alle persone residenti in entrambi; con il termine persona si intende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone, mentre il termine società comprende ogni persona giuridica o altro ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. L'espressione residente in uno Stato contraente designa una persona che, in virtù della legislazione dello Stato suddetto, è ivi assoggetta ad imposta in ragione del suo domicilio, residenza o sede della direzione dei suoi affari. È però escluso da tale definizione chi è soggetto ad imposta in uno Stato solo in ragione del fatto che vi ricava il proprio reddito. Con la dicitura **stabile organizzazione** si intende una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita l'intera sua attività o la maggior parte di essa: tale espressione comprende nella fattispecie la sede di direzione, il laboratorio, una succursale, un ufficio, un'officina o una prestazione di servizi a mezzo di impiegati o altro personale, qualora tale attività si protragga nel paese in questione per una durata superiore ai 12 mesi. Le installazioni ai soli fini di deposito non sono comprese nel concetto di stabile organizzazione, o solo per il fatto che un'impresa operi nello Stato contraente attraverso un mediatore o altro intermediario che goda di *status* indipendente. È parimenti esclusa dall'espressione stabile organizzazione una società residente in uno Stato contraente che sia controllata o controlli una società residente nell'altro Stato ovvero svolga la sua attività nell'altro Stato. Laddove nell'accordo vengono trattate le **imposizioni sul reddito**, le norme regolano, tra l'altro, i redditi immobiliari, gli utili delle imprese, le imprese associate, gli interessi, i canoni nonché gli utili da capitale. Per beni immobili si intendono gli accessori, le scorte delle imprese agricole, i diritti a cui si applicano le disposizioni del diritto privato con riferimento alla proprietà fondiaria. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili in tale Stato, a meno che l'impresa medesima svolga la sua attività nell'altro Stato mediante una stabile organizzazione ubicata in tale altro Stato. Gli utili da capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato ove sono situati tali beni immobili. Venendo ora alle disposizioni che disciplinano l'**imposizione sul patrimonio**, viene stabilito che il patrimonio costituito da beni immobili posseduti da un residente di uno Stato e situato nell'altro Stato contraente, sia soggetto a tassazione in detto altro Stato. Per quel che concerne i beni mobili appartenenti ad una base fissa situata in uno Stato contraente, ma posseduta da una parte residente nell'altro Stato, essi sono imponibili nello Stato ove hanno la base fissa, così come nel caso in cui dei beni mobili di proprietà di uno Stato contraente che una parte possiede nell'altro Stato sono imponibili in quest'altro Stato. Gli altri elementi del patrimonio di un re-

#### Nota:

(20) Cfr. Israel Ministry of Finance, «The Israeli economy at glance», in <http://www.mof.gov.il/>; E. Rozman, «Taxation in Israel», in <http://www.strauss-lazar.co.il/>; Bdo Ziv & Haft (ed.), «Tax reform in Israel», 2002, in <http://www.amcham.co.il/>.

sidente in uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. (21)

## Sistema doganale

La regola generale prevede che l'importazione di merci in Israele sia libera, **eccezion fatta per circa 300 prodotti**, la cui importazione è soggetta a licenza. È il caso, per esempio, dei prodotti cosmetici, di alcuni prodotti agroalimentari, di prodotti chimici giudicati pericolosi, nonché di animali vivi per i quali sia richiesto un certificato veterinario. Per quel che attiene alle automobili straniere, le case produttrici devono preventivamente stabilire un sistema di assistenza post-vendita per un periodo minimo di 7 anni. L'importazione di prodotti alimentari in Israele non può, in particolare, prescindere dal problema della *cashrut*, l'insieme delle regole alimentari religiose ebraiche. Il problema non va, però, visto tanto in termini di barriera giuridica alle importazioni quanto piuttosto come un obbligo di mercato per l'accesso ai grandi canali di distribuzione. Tutta la rete distributiva dei supermercati vende esclusivamente prodotti *casher*. È quindi molto importante non sottovalutare questo aspetto.

In seguito al trattato di associazione tra l'Unione Europea e Israele i dazi doganali sono in **progressiva riduzione** ed in alcuni casi sono già stati eliminati. Nel 1985, Israele ha sottoscritto un accordo di libero scambio anche con gli Usa. L'eliminazione totale delle barriere tariffarie tra i due paesi è entrata in vigore dal 1° gennaio 1995. Soltanto per i prodotti agricoli permangono delle restrizioni non tariffarie. Il 1° gennaio 1993 è entrato in vigore il trattato di libero scambio tra Israele ed il gruppo di paesi Efta: i paesi della zona di libero scambio Efta sono l'Islanda, la Norvegia, e la Svizzera. Infine, alcuni paesi hanno unilateralmente applicato alle esportazioni israeliane le preferenze commerciali di cui nel sistema generale di preferenze Wto.

Le imposte sulle importazioni sono applicate al momento dello sdoganamento in moneta locale. Il valore in base al quale si calcolano tutte le imposizioni è in genere il valore Cif (costo della merce cui vanno sommati il costo dell'assicurazione e dell'eventuale nolo); non è però escluso che si faccia ricorso al prezzo accettato (costo complessivo, assicurazione e nolo), qualora sorgano dubbi circa il costo reale della merce importata. Su alcune voci doganali viene applicata una tassa sugli acquisti, che può raggiungere il 95% su alcuni modelli di automobili oppure il 178,89% nel caso di sigarette e tabacchi. Vi sono, infine, le tasse portuali, che ammontano a circa il 2,5% del valore della merce importata via mare, e la tassa sul valore aggiunto (mediamente il 17% del valore).

Per la dogana israeliana, le merci importate **sono classificate secondo la nomenclatura di Bruxelles**, al pari delle voci doganali utilizzate in Italia e nel resto dell'Europa. L'ufficio centrale delle dogane di Gerusalemme pubblica **un tariffario delle voci doganali** aggiornato periodicamente con gli eventuali nuovi prodotti e le eventuali variazioni delle aliquote di tassazione. (22)

## Le zone franche

La legge sui porti franchi del 1969 ha eletto le seguenti località come porti franchi: Kishon/Haifa: Nord del paese, sul Mediterraneo; Ashdod: Sud del paese, sul Mediterraneo; Eilat: estremo Sud del paese, sul Mar Rosso. Le imprese autorizzate ad insediarsi nelle suddette zone portuali beneficiano di **esenzioni doganali e fiscali** a condizione che la loro produzione sia destinata alla ri-esportazione. Nel novembre del 1985, è stata varata la legge

che ha istituito come zona franca l'intera città di Eilat. Ne sono derivati molti vantaggi fiscali ai residenti ed alle imprese locali nei settori turismo ed industria leggera: l'esenzione dell'Iva, la riduzione delle imposte personali per i lavoratori dipendenti, rimborso ai datori di lavoro di parte del costo del personale, ed esenzioni fiscali sugli utili d'impresa. In particolare, alle imprese ivi insediate è consentito di usufruire per un periodo di 7 anni, a partire dall'esercizio in cui cominciano a maturare i primi utili, di un regime di *tax holiday* (esenzione fiscale), successivamente, verranno applicate un'imposta ridotta al 25-30% ed una ritenuta del 15% sulle eventuali successive distribuzioni di dividendi ai soci esteri della società. Ai residenti stranieri verrà concessa un'**esenzione dai capital gain** nel caso in cui l'investimento avvenga in valuta straniera. (23)

## Normativa del lavoro

La legislazione sul lavoro in Israele è piuttosto rigida e molto attenta alla protezione del lavoratore. La settimana lavorativa va dalla domenica mattina al venerdì a mezzogiorno, anche se si sta imponendo la settimana lavorativa composta da 5 giorni completi. **Tra le norme fondamentali** vanno ricordate la legge sull'orario di lavoro e riposo del 1951. Essa dispone che l'orario lavorativo giornaliero non ecceda le 8 ore ed in ogni caso non superi le 47 ore settimanali. Le donne lavoratrici vengono naturalmente equiparate ai lavoratori (legge sulla pari retribuzione del 1964), mentre la legge sul minimo salariale del 1987 sancisce che l'importo di quest'ultimo non sia inferiore al 45% di un salario medio. L'80% dei lavoratori in Israele appartiene ad un'organizzazione sindacale, generalmente facente capo alla Federazione delle organizzazioni sindacali (*Histadrutal*).

È prassi tentare di evitare ad ogni costo che le negoziazioni tra lavoratori e datori di lavoro sfocino in una crisi. Trattative in ogni campo portano abitualmente ad un accordo in tempi non eccessivamente dilatati. Tra gli accordi di maggiore rilievo vanno citati quelli volti alla **regolamentazione dell'assenteismo** sul posto di lavoro, delle **procedure per il licenziamento**, nonché dei **metodi per determinare l'entità degli incentivi**. I salari, poi, non sono più collegati all'aumento dei prezzi al consumatore. Un recente accordo prevede che l'aumento salariale nel caso di occupazione nel settore pubblico sia di circa il 19% per 4 anni di impiego.

Due sono le vie che conducono all'ottenimento di un permesso di soggiorno. Una concerne esclusivamente le persone di religione ebraica ed è connessa con la cosiddetta «legge del ritorno», secondo cui chiunque professi la religione ebraica ottiene automaticamente la nazionalità israeliana e dunque anche il permesso di soggiorno e di lavoro. L'altra modalità, che consente invece all'imprenditore straniero medio di ottenere un permesso di lavoro in Israele viene così articolata: in un primo tempo la persona interessata può entrare nel paese con un comune visto turistico della validità di 3 mesi che viene rilasciato immediatamente all'aeroporto di Tel Aviv; qua-

### Note:

(21) Si veda sul punto, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali in <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/ita/isr-it.rtf>.

(22) Israel-America Chamber of Commerce, «Legal and business profile of Israel», 2003, in <http://www.amcham.co.il/>.

(23) Israel-America Chamber of Commerce, «Legal and business profile of Israel», 2003, in <http://www.amcham.co.il/>.

lora si intenda prolungare il proprio soggiorno e iniziare un'attività lavorativa, occorre rivolgersi al Ministero degli Interni che rilascia un **visto speciale dietro presentazione del contratto di lavoro compilato dal datore di lavoro israeliano**, ed eventualmente producendo al Ministero del Lavoro anche una lettera di raccomandazione da parte del Centro per la promozione dell'investimento. Va tenuto presente che la richiesta di rilascio del visto va inoltrata prima dell'effettiva assunzione; il personale interessato dovrà, a questo punto, presentare al Ministero degli Interni una fotografia, il documento che certifichi la raccomandazione da parte del Ministero del Lavoro, e il formulario preposto. Al termine di queste operazioni, il Ministero degli Interni rilascerà il suddetto permesso di lavoro e un visto di entrata multipla per un periodo di **9 mesi**. (24)

## Tutela della proprietà intellettuale

In Israele sono riconosciuti e protetti, una volta registrati, brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, disegni industriali e modelli. Le invenzioni sono brevettabili, con l'eccezione di alcuni casi in campo industriale ed agricolo, per quel che concerne alcune specie di flora e fauna, nonché per le terapie mediche.

La proprietà intellettuale è tutelata dalla legge sui brevetti del 1967. Al fine di ottenere un brevetto, occorre registrare un'invenzione brevettabile presso il Registro dei Brevetti al Ministero della Giustizia al fine di ottenere una licenza di brevetto. La legge non definisce che cosa è una invenzione bensì stabilisce i **criteri** in base ai quali una invenzione possa essere brevettata. Un'invenzione deve essere nuova, utile, in grado di essere applicata in campo industriale o agricolo, e frutto dell'invenzione. Dopo che il proprietario dell'invenzione ha inoltrato la domanda per ottenere la licenza di brevetto, viene pubblicato, a cura dell'ufficio competente, a spese del richiedente, un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dei Brevetti (*Reshumot*). Successivamente, un ispettore procederà alla verifica della domanda al termine della quale (dopo 2 o 3 anni) potrà accettarla o respingerla. È possibile passare attraverso un procedura abbreviata che consente di fornire la documentazione formale entro i 3 mesi successivi alla presentazione di semplici particolari dell'opera stessa. In realtà, il fatto che la protezione entri in vigore solo successivamente alla data in cui è stata sottoposta a verifica rende pressoché inesistenti i vantaggi del ricorso ad una pratica accelerata. La licenza ha **durata ventennale** dalla data in cui è stata presentata la domanda a condizione che vengano pagate la tassa di rinnovo il sesto, il decimo, il quattordicesimo, ed il diciottesimo anno. Se la tassa non viene pagata entro 6 mesi dalla data di scadenza la licenza decade anche se è sempre possibile richiedere un ripristino. Si ricorda inoltre che lo Stato di Israele è **firmatario della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale**.

Le opere letterarie ed artistiche (incluso il software) sono protette per l'intera vita dell'autore e per i successivi 70 anni. Disegni industriali e modelli, qualora sia certificato che apportino elementi innovativi all'interno del proprio settore, ricevono una protezione per la durata dei 5 anni successivi alla data di presentazione, rinnovabile per 2 ulteriori periodi di 5 anni. In tema di procedure per la registrazione, i disegni industriali sono soggetti alla stessa disciplina dei brevetti.

Israele rimane uno dei paesi dove è **maggiormente diffusa la pirateria informatica e musicale**. Per quanto concerne il livello nazionale di riproduzione e distribuzione illegale di dischi e cd, Israele ha, infatti, raggiunto il 45%, seguito da Polonia (40%), Argentina (33%), Grecia e Turchia (30%). (25)

## Sistema bancario

Il sistema bancario israeliano è fortemente centralizzato: la maggior parte delle funzioni di Banca centrale sono affidate alla Bank of Israel e le transazioni bancarie sono prevalentemente effettuate attraverso i 5 principali Istituti di credito (Bank Leumi, Israel Discount Bank, Mizrahi Bank, First International Bank, e Bank Hapoalim). Di questi, la Bank Hapoalim è già stata privatizzata, mentre Bank Leumi e Israel Discount Bank sono in corso di privatizzazione.

In passato gli Istituti di credito avevano beneficiato di un lento processo di *deregulation* e dell'assenza di competitori stranieri, ad eccezione della Pko, una banca polacca autorizzata ad operare in Israele. A partire dal 1997 si sono aggiunte, dapprima l'australiana Anz Banking Group e, in seguito, Istituti statunitensi ed europei hanno fatto la loro comparsa sulla scena israeliana. Conseguentemente al processo di deregolamentazione in corso, la prospettiva di un controllo straniero di una banca israeliana si sta verificando in maniera meno sporadica che in passato.

Il mercato dei capitali in Israele (Tel Aviv Stock Exchange, la cui origine risale al 1935) si è gradualmente espanso negli ultimi 10 anni, assistendo ad un incremento progressivo dei titoli trattati e del numero di investitori interessati, sia istituzionali che esteri.

In Israele il sistema di pagamento più utilizzato è quello degli **assegni** (sono ammessi gli assegni post-datati). Sono consigliate la lettera di credito e la garanzia bancaria, mentre va ricordato che la cambiale non è un titolo immediatamente esecutivo. (26)

## Finanziamenti europei

Il programma comunitario Meda è il **principale strumento di assistenza tecnica e finanziaria** dell'Unione Europea per l'attuazione del partenariato euro-mediterraneo. Il programma, finalizzato a **sostenere il processo di riforma economico e sociale** nei paesi Meda, ha una duplice vocazione: bilaterale e regionale. A livello bilaterale, l'assistenza si esplica nel quadro degli accordi di associazione conclusi dall'Ue con i singoli Stati. Viene data priorità: al sostegno allo sviluppo economico dei paesi Meda, ai fini della realizzazione del libero commercio attraverso il miglioramento delle condizioni di competitività, con l'obiettivo di realizzare una crescita economica sostenibile, in particolare mediante lo sviluppo del settore privato; al consolidamento degli equilibri socio-economici dei paesi beneficiari, con l'obiettivo di alleviare nel breve periodo i costi della transizione economica, attraverso l'adozione di misure idonee nell'ambito delle politiche sociali. A livello regionale e multilaterale, il Programma sostiene la politica di cooperazione regionale volta a promuovere un'integrazione più stretta tra i 27 partner. Più specificamente, la cooperazione regionale è diretta a rafforzare gli effetti della cooperazione bilaterale, potenziare la cooperazione sud-sud, affrontare problematiche che hanno una dimensione transnazionale.

### Note:

(24) L. M. Zell, «Labour Law in Israel», in <http://www.fandz.com/html/labor.html>.

(25) Y. Zheng, «Intellectual Property Rights in the State of Israel», in <http://www.fandz.com/html/intprop.html>.

(26) Cfr. Bank of Israel, «Israel's Banking System - Annual Survey, 2002», in <http://www.bankisrael.gov.il/>; N. Cannon e M. Fox, «Legal overview of banking in Israel», Global Banking and Financial Policy Review - Euromoney 2000/2001.

In tale ottica, i programmi regionali completano e rafforzano i programmi bilaterali. Essi operano nei 3 ambiti di comune interesse individuati dalla Dichiarazione di Barcellona: politico e di sicurezza; economico e finanziario; culturale, sociale e umano. In ambito economico e finanziario, oltre al commercio sono state definite 6 linee prioritarie di intervento: industria, ambiente, acqua, società dell'informazione, energia, trasporti. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, possono avvalersi dei fondi Meda: Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia. La **cooperazione multilaterale** è aperta a tutti i 27 partner del processo di Barcellona. **Possono beneficiare dei finanziamenti del programma Meda** non soltanto gli Stati e le regioni ma anche le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative dei paesi dell'Ue e dei paesi terzi mediterranei. Le risorse ammontano a 5,35 milioni di euro complessivi per il periodo 2000-2006. **I finanziamenti di Meda sono costituiti principalmente** da aiuti non rimborsabili gestiti dalla Commissione europea e utilizzati per finanziare o co-finanziare attività, progetti o programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma Meda; capitali di rischio accordati e gestiti dalla Banca europea per gli investimenti per rafforzare il settore privato, in particolare il settore finanziario; abbuoni di interessi per prestiti concessi dalla Bei nell'ambito della cooperazione nel settore ambientale. Il tasso di abbuono non deve superare il 3%. Il finanziamento comunitario può coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali necessarie per realizzare i progetti e i programmi previsti. Sono esclusi dal finanziamento tasse, dazi e imposizioni. Al fine di **sostenere i programmi di riforma economica** nel quadro dei programmi di aggiustamento strutturale, può essere concesso anche un aiuto di bilancio diretto a favore del partner beneficiario. Il finanziamento comunitario nei settori produttivi si combina alle risorse proprie del beneficiario. Il finanziamento assegnato dall'Ue non deve comunque superare l'80% dei costi di investimento totali. I finanziamenti comunitari possono essere rappresentati anche da co-finanziamenti con altri organismi. I fondi Meda sono soggetti a programmazione. La programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei programmi nazionali e regionali è affidata alla Direzione generale relazioni esterne della Commissione Europea e avviene in collegamento con l'attività della Banca Europea degli Investimenti (Bei). A livello nazionale e regionale, sono redatti, di concerto con la Bei, documenti di programmazione strategica. Questi documenti mirano a **definire gli obiettivi** della cooperazione a lungo termine e a **determinare i settori prioritari di intervento**. Sulla base di tali documenti, vengono redatti i programmi indicativi nazionali, che comprendono le attività di cooperazione bilaterale, e il programma indicativo regionale, che include le attività rientranti nella cooperazione multilaterale. Essi hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente. I programmi indicativi nazionali e regionali tengono conto delle priorità individuate in esito al dialogo economico con i paesi partner mediterranei, e definiscono i principali obiettivi, strategie e settori d'intervento prioritari del sostegno comunitario. Essi contengono importi indicativi e segnalano i criteri di dotazione del programma in questione. Sulla base di tali programmi, l'Europe Aid Cooperation Office di concerto con la Bei **stabilisce i piani di finanziamento annuali**, contenenti l'indicazione dei progetti da finanziare, e gestisce i programmi e i progetti dalla fase di identificazione a quella di valutazione. Le

azioni e i programmi finanziati da Meda sono aggiudicati attraverso gare di appalto aperte senza discriminazione a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei. La Commissione assicura il rispetto delle condizioni di trasparenza e di reale concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti e procede ad un'ampia diffusione di informazioni relative attraverso la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e Internet. Gli appalti sono aggiudicati in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario della Ce sulla base dei principi della sana gestione finanziaria, del risparmio e del rapporto costi/efficacia. (27)

### La Carta di Caserta

Il 3 e il 4 di ottobre 2004, nella Reggia di Caserta, si è tenuta la V Conferenza euro-med dei 35 Ministri dell'Industria dell'area euro-mediterranea. La Conferenza, voluta dal Governo italiano, durante il semestre di presidenza olandese, è stata co-presieduta dal Ministro olandese dell'Economia Karien Van Gennip e dal Ministro italiano delle Attività Produttive Antonio Marzano, con la partecipazione del Commissario all'Educazione Jan Figel. I Ministri hanno approvato all'unanimità la Carta di Caserta, indicando le linee guida per una nuova politica di cooperazione industriale finalizzata a rafforzare la competitività delle imprese, ad integrare l'economia e, soprattutto, ad **evitare i gravi rischi occupazionali derivanti dalla globalizzazione dei mercati e dalla crescente concorrenza dei paesi asiatici**. La Conferenza ha altresì proposto una riforma dei finanziamenti europei (Fondi Meda) prevedendo, sul modello dei fondi strutturali, un co-finanziamento da parte dei Governi mediterranei e delle imprese. I Ministri si sono impegnati, in particolare, ad attuare politiche ed interventi finalizzati a creare tutte le condizioni per facilitare la crescita delle imprese locali con una politica di attrazione degli investimenti esteri. Inoltre, i paesi sottoscrittori si sono impegnati ad una serie di interventi di riforma quali, semplificazione burocratica, formazione scolastica, più agevole accesso al credito, sistema fiscale favorevole allo sviluppo e all'attrazione di capitali, che, specie per i paesi del sud Mediterraneo, comportano una grande crescita civile ma richiedono anche un energico impegno politico.

#### Nota:

(27) Si veda sul punto, Meda in [http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/foreword\\_en.htm#1](http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/foreword_en.htm#1); cfr. A. Cox e J. Chapman, «Les programmes de coopération extérieure de la Communauté européenne», Londres, 1999.

**Tavola 1 - Indicatori economici**

	2003	2004 stime	2005 stime
Pil Mld \$	105.4	108.9	112
Export beni e servizi Mld \$	20,175	21,748	22,618
Import beni e servizi Mld \$	26,458	28,860	29,683
Produzione industriale	- 0,2%	8%	4,5%
Inflazione	- 1,9%	2%	2,5%
Tasso di disoccupazione		10,3%	
Debito estero / Pil		39,2%	

Fonte: Ice; Economist Intelligence Unit.

**Tavola 2 - Credit rating**

Rating Agency		Obbligazioni Mercato interno	Obbligazioni Mercati esteri
Moody's	Lungo termine Breve termine	A2 -	A2 P1
Standard & Poor's	Lungo termine Breve termine	A+ A-1	A- A-1
Fitch	Lungo termine Breve termine	A -	A F1

Fonte: Ice.

**Indirizzi utili****In Israele**

- AMBASCIATA - Trade Tower Building - 25 Hamered Street - Tel Aviv 68125 - Tel. 00972/3/5104004 - Fax 00972/3/ 5100235 - e-mail: italemb@netvision. net
- ICE - 3 Daniel Frish Street - Tel Aviv 64731- Tel. 00972/3/6918130 - Fax 00972/3/ 6962812- e-mail: telaviv.tela-  
viv@ice.it
- CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ISRAELIANA - EL AL Building, 11th Floor - 32 Ben Yehuda Street - Tel Aviv 63805- Tel. 00972/3/6202034 - Fax 00972/3/5258539 - e-mail: info@italia-israel.com
- MINISTERO DEGLI ESTERI ISRAELIANO 9 Yitzhak Rabin Blvd.- Kiryat Ben-Gurion - Jerusalem 91035 - Tel. 00972/2/5303111 - Fax 00972/2/5303367 - e-mail: Foreign Minister's office sar@mfa.gov.il
- CENTRO PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI - 5 Bank of Israel Street Jerusalem- Tel. 00972/2/6662433 - e-mail: gilk@moit.gov.il
- DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ISRAELE- Paz Tower, 15th Floor, 31-35 Betzael Street- Ra-  
mat Gan 52521- Tel. 00972/3/6137799- Fax 00972/3/6137770- e-mail: delegation-israel@cec.eu.int
- BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI - 100 Boulevard Konrad Adenauer - L-2950 Luxembourg - Tel. 00352/43/793146 - e-mail: h.kavvadia@eib.org
- UFFICIO DI COOPERAZIONE EUROPEAID - EuropeAid H/5 J-54 0/58 - Rue de la Loi, 200 - B - 1049 Brussels - Tel. 0032/2/2991111 - Fax 0032/2/2996407 - e-mail: europeaid-info@cec.eu.int

**In Italia**

- AMBASCIATA - Via Michele Mercati, 12/14 - 00197 Roma - Tel. 06/ 3221541

# Israele: Scheda finanziaria

di Brenda Sardi e Giampietro Garioni

<b>Pagamenti</b>	<p>L'andamento attuale dei pagamenti da parte dei debitori israeliani è abbastanza regolare, dopo un periodo piuttosto negativo nel 1999. Un momento di incertezza si è avuto a cavallo del periodo della guerra in Iraq, e in qualche caso anche più tardi, verso la fine del 2003.</p> <p>La forma più diffusa di pagamento verso l'estero è il bonifico swift, ora che tutte le principali banche del paese sono collegate a questo sistema internazionale. È comunque come sempre consigliabile, soprattutto in caso non si conosca bene la controparte acquirente, ricorrere a forme di pagamento che <b>tutelino meglio l'esportatore</b> rispetto al semplice bonifico bancario via swift: nel medio termine <b>cambiali e tratte accettate</b>, nel breve <b>rimesse documentate</b> o meglio ancora <b>crediti documentari</b>.</p>
<b>Crediti documentari</b>	<p>Il credito documentario è senz'altro la forma di pagamento più tutelativa per il venditore italiano nei regolamenti di esportazioni verso Israele.</p> <p>Il costo di tale conferma va negoziato di volta in volta, e si può stimare in 1-1,25% circa su base annua. Il periodo di conferma è al massimo di 9 - 12 mesi.</p> <p>Le banche italiane <b>possono attivare la copertura Sace on-line</b> sulle linee di credito relative a conferme di crediti documentari.</p> <p>Tale copertura è disponibile al 95% per le seguenti banche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank Hapolaïm BM;</li><li>• Bank Leumi - Israel BM;</li><li>• First International Bank of Israel Ltd;</li><li>• Israel Discount Bank;</li><li>• Mercantile Discount Bank;</li><li>• Union Bank of Israel Ltd;</li><li>• United Mizrahi Bank.</li></ul> <p>Il costo della copertura Sace per queste linee di credito, su base annua, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per la copertura del solo rischio politico: 0,454%;</li><li>• per la copertura del rischio politico più il rischio commerciale:<ul style="list-style-type: none"><li>– per debitori di classe A: 0,584%;</li><li>– per debitori di classe B: 0,941%;</li><li>– per debitori di classe C: 1,039%.</li></ul></li></ul> <p>Per le banche non incluse nella lista precedente, la copertura è possibile caso per caso al 50%, a costi superiori a quelli sopra indicati (anche perché la quota di scoperto che le banche confermanti devono assumere è del 50, e non del 5%).</p>
<b>Forfaiting</b>	<p>L'utilizzo di <b>titoli di credito</b> (cambiali e tratte) è abbastanza diffuso nel paese, così come è abbastanza diffuso il <b>forfaiting</b> nei confronti di debitori di questo paese.</p> <p>In linea di massima è possibile smobilizzare pro-soluto titoli di credito fino a 5 anni su Bank Leumi le Israel BM, Bank Hapoalim BM, Israel Discount Bank Limited, a tassi che vanno dall'1,50 al 2,25% sopra il Libor.</p> <p>Per altre banche quotazioni sono possibili, ma vanno richieste caso per caso. Le cose cambiano invece se non si riesce ad ottenere avallo bancario: collocare un rischio corporate puro israeliano sul mercato del forfaiting è piuttosto difficile, se non si tratta delle grandi imprese del paese. In questo caso, una soluzione alternativa al forfaiting è quella di <b>richiedere una copertura Sace sul</b></p>

	<p><b>rischio di credito</b> e, se si riesce ad ottenerla, <b>tentare di smobilizzarla pro-soluto con voltura di polizza</b> a favore della banca scontante.</p> <p>Nell'ultima circolare relativa alla comunicazione dei tassi congrui sulle operazioni di smobilizzo pro-soluto di crediti fornitore (ossia al livello ritenuto congruo da Simest per il suo contributo d'interessi nelle operazioni di forfaiting), la circolare n. 2/2004 del 18 febbraio 2004, la Simest ha stabilito i seguenti tassi di riferimento congrui per i debitori del paese: 1,50% per operazioni con dilazione di pagamento fino a 3 anni, 1,875% per operazioni con dilazione di pagamento da 3 a 5 anni (ricordiamo che <b>non sono più previste agevolazioni finanziarie</b> per operazioni con dilazione di pagamento superiore a 5 anni).</p>
<b>Crediti export</b>	<p>Israele è collocato dall'Ocse nella prima categoria di Consensus (che comprende i paesi che godono di un reddito pro-capite annuo superiore a 5.435 dollari Usa). Pertanto, in linea teorica, debitori del paese possono ricevere <b>dilazioni di pagamento</b> su cui strutturare crediti export fino a 5 anni, e, previa consultazione, fino a 8,5 anni (salvo i settori particolari, come centrali elettriche e nucleari, navi, aerei, e nei project finance).</p> <p>Tuttavia, l'elevato costo necessario per ottenere garanzie dalle banche locali scoraggia il ricorso dei committenti locali a crediti di così lungo periodo.</p> <p>L'utilizzo di export credit per finanziare esportazioni verso il paese è stato abbastanza diffuso, e negli ultimi anni (dal 1999 al 31 gennaio 2004) la Simest è intervenuta su 50 operazioni della specie, comportanti <b>un credito capitale dilazionato</b> complessivo di quasi € 352 milioni. La quasi totalità delle operazioni è stata organizzata nella forma del forfaiting, e la maggior parte di esse è andata a finanziare esportazioni di macchinari ed attrezzature industriali, impianti industriali, automezzi (sempre per uso industriale) e macchine movimento terra.</p>
<b>Sace</b>	<p>Israele viene collocato da Sace nella terza categoria di rischio, sulle 7 previste. Per quanto riguarda le condizioni di assicurabilità, il paese viene collocato nella classe A. Per il paese non è prevista alcuna restrizione.</p> <p>La classe A comprende i paesi che presentano <b>un profilo di rischio assai limitato</b> e possono essere accolti in copertura assicurativa da Sace al massimo livello per ciò che riguarda il rischio politico (95%), sempre valutando ovviamente con la massima attenzione la bontà del garante e la redditività del singolo progetto di fornitura da garantire.</p> <p>L'esposizione di Sace verso il paese non è tuttavia rilevante, e totalizzava, a fine febbraio 2004, € 25,6 milioni, di cui solo 2,3 nel breve termine e 23,3 milioni nel medio termine. La diffusione delle operazioni di forfaiting (che non necessitano per definizione di una copertura assicurativa) spiegano il limitato ricorso all'assicurazione pubblica da parte dei nostri esportatori.</p>
<b>Altre agenzie assicurative pubbliche europee</b>	<p>Tra le altre <b>agenzie assicurative pubbliche</b>, sono interessanti i giudizi di Ducroire (belga) e Coface (francese).</p> <p>La Ducroire, che ha una classificazione molto articolata nella valutazione del rischio assicurativo, colloca il paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella terza categoria di rischio su 7 per il rischio politico sia nelle esportazioni a breve termine sia per quelle a medio termine e per le transazioni speciali;</li> <li>• nella categoria A (la migliore in una scala che va da A a C) per il rischio commerciale per le esportazioni;</li> <li>• per gli investimenti diretti, nella quarta categoria di rischio su 7 per il rischio di guerra, nella seconda per quello di espropriazione e di atto ostile del Governo e nella terza per il rischio di trasferibilità valutaria. In pratica, l'unico rischio che - non a caso - viene ritenuto rilevante è quello di guerra. I suddetti rischi possono essere assicurati congiuntamente oppure separatamente.</li> </ul> <p>I plafond per il paese sono elevati: essi ammontano a 800 milioni di euro (200 per operazioni a breve termine e 600 per operazioni a medio-lungo termine, operazioni speciali e investimenti) con disponibilità «normale» (quindi senza particolari restrizioni per la concessione di coperture assicurative).</p> <p>La Coface colloca il paese nella categoria dei rischi «d'investimento», con la <b>valutazione A4</b> (la più bassa nella suddetta categoria), con il commento che «un record di pagamenti già abbastanza in difficoltà potrebbe essere ulteriormente peggiorato da un ambiente politico ed economico in via di deterioramento. Tuttavia le probabilità di insolvenza sono ragionevolmente limitate». (1)</p>

(1) Le categorie di rischio Coface sono, in ordine di rischio crescente: da A1 a A4 (considerate investment grade) e poi B, C e D (considerate speculative grade).



	<p>Nella sua valutazione di rischio su Israele, la Coface <b>riconosce fra i punti di forza</b> del paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la diversificazione e l'apertura dell'economia;</li> <li>• lo sviluppo dell'industria tecnologica, anche se troppo dipendente dal mercato americano;</li> <li>• la possibilità di ottenere appoggio politico e finanziario dagli Usa e dalla comunità residente all'estero.</li> </ul> <p><b>Le debolezze</b> invece consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella situazione della sicurezza, che costituisce un ostacolo all'attività economica;</li> <li>• nella spesa sociale e militare, che rappresentano un peso sulla finanza pubblica e una causa dell'aumento del debito;</li> <li>• nell'aumento della disoccupazione, nella diminuzione del livello di vita, e nell'insicurezza che minano il clima sociale.</li> </ul> <p>Anche le altre assicurazioni pubbliche per l'export, la tedesca Hermes, la spagnola Cesce, la britannica Ecgd, l'olandese Ncm collocano a un analogo livello di rischio i debiti del paese e, pur non prevedendo particolari restrizioni nella concessione di assicurazioni su nominativi israeliani, sottopongono le singole operazioni ad un <b>costante monitoraggio</b>.</p>
<p><b>Altri strumenti del sistema pubblico di supporto all'internazionalizzazione</b></p>	<p>A parte il supporto ai crediti alle esportazioni, il vasto repertorio degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione disponibili è stato poco utilizzato dalle imprese italiane protagoniste di <b>processi di penetrazione commerciale e di investimento</b> in Israele.</p> <p>Per quanto riguarda la partecipazione di Simest in società miste o italiane in loco, in base alla legge 100/90, ne è stata deliberata solo una nell'ormai lontano 1997, per € 387 mila, nel settore delle costruzioni.</p> <p>Anche i finanziamenti a fronte di studi di fattibilità ed assistenza tecnica relativi a <b>esportazioni ed investimenti</b> di imprese italiane (in base all'art. 22 del dlgs 143/98 e al dm 136/2000) sono stati soltanto uno, nel 2003, nel settore tessile e abbigliamento, per € 327 mila.</p> <p>Sono comunque disponibili anche per questo paese le altre misure di supporto, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finanziamenti agevolati erogati da Simest in base alla legge 394/81 (finanziamenti alla penetrazione commerciale all'estero); finanziamenti relativi a partecipazioni a gare internazionali in base alla legge 304/90;</li> <li>• contributi agli interessi sul finanziamento, accordato da banche italiane, a fronte della quota di partecipazione dell'impresa italiana, in base all'art. 4 della legge 100/90.</li> </ul> <p>Ricordiamo inoltre che già da 3 anni Israele è uno dei paesi potenziali destinatari di <b>progetti di cooperazione</b> nei settori della collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, culturale e della formazione in base alla legge 212/92.</p>
<p><b>Finanziamenti internazionali</b></p>	<p>Israele, quale membro della World Bank sin dal 1954, ha beneficiato tra il 1961 e il 1975 del finanziamento di ben 11 operazioni per un totale complessivo di 285 milioni di dollari. Le operazioni hanno per lo più riguardato il <b>sostegno allo sviluppo industriale e agricolo</b> del paese, oltre che fornire un <b>adeguato supporto finanziario alla realizzazione delle rete autostradale</b>. Israele è anche membro di Ibrd, Ifc, Miga, Ida, e Icsid. Attualmente non sono attivi progetti operativi specifici per il paese finanziati dalla World Bank.</p> <p>Israele rientra nel progetto di cooperazione «Euro-Mediterranean Partnership» nel quadro dell'accordo concluso tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo di promuovere una crescita economica stabile e di lungo periodo nell'area mediterranea. Punto di forza del progetto è la <b>creazione graduale di un'area di libero scambio</b> tra le parti contraenti entro il 2010. L'importo finanziato dalla Bei è di 6.425 milioni di euro tra il 2000 e il 2006 (Euro-Med Lending Mandate II). La bozza di accordo, conclusa nel giugno del 2000 tra il Presidente della Bei Philippe Maystadt e il Ministro degli Esteri israeliano David Levy, ha per oggetto il finanziamento di progetti in Israele, definisce le condizioni generali per la concessione del prestito da parte della Bei. Quest'ultima si impegna a finanziare il capitale di progetti di investimento che possano contribuire al <b>sostegno dell'economia israeliana</b> e che soddisfino i criteri posti dalla Bei.</p>
<p><b>Ratings e quotazioni del rischio paese</b></p>	<p><b>La valutazione delle principali agenzie</b> di rating internazionale colloca Israele ad un livello appartenente alla categoria investment grade.</p> <p>Moody's attribuisce al rischio sovrano per emissioni e debiti in valuta estera un rating A2 per il medio-lungo termine e P-1 per il breve, con un outlook stabile; lo stesso giudizio vale per il debito in valuta locale.</p>

Standard & Poor's dal canto suo attribuisce al rischio Israele il rating A- per il debito estero a medio termine, e A-1 per il debito in valuta estera a breve termine (la valutazione non è variata dall'aprile 2002). Entrambe le valutazioni hanno prospettive negative.

Per il debito in valuta locale invece il rating è A+ a medio termine, e A-1 a breve, anche in questo caso con outlook negativo.

Nella graduatoria predisposta on-line da Commercio internazionale sul sito [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it) (al 15 settembre 2004) Israele figura al 47° posto, con 42 punti su 100, in aumento rispetto ai mesi scorsi.

Rispetto agli altri paesi del Medio Oriente, è di gran lunga il migliore: infatti sono classificati l'Iran con 29 punti, il Libano con 27, la Giordania con 26, la Siria con 17.

Per quanto riguarda il pricing sul mercato dei credit derivatives, che forniscono una quotazione parallela sul rischio paese (basata sui contratti cosiddetti di credit default swap), tali quotazioni (denaro-lettera, fonte Goldman Sachs, settembre 2004) sono:

- a 3 anni: 26,5-41,5;
- a 5 anni: 47-57;
- a 7 anni: 62,5-73,5;
- a 10 anni: 72-84.

#### **Sistema valutario, cambi e tassi d'interesse**

La Banca centrale di Israele (Bank of Israel) stabilisce la politica monetaria. Il Governo determina gli obiettivi dei livelli di inflazione di concerto con la Banca centrale, la quale opera **indipendentemente da ogni influenza governativa per il mantenimento di tali obiettivi**, principalmente stabilendo tassi di interesse per il breve periodo.

In passato, Israele è stato abile nel controllare l'inflazione attraverso l'utilizzo di una forte politica fiscale e monetaria. Infatti, il tasso di inflazione è stato portato dal 444,9% del 1984 a 0% nel 2000. Dopo un aumento rapido nel 2002, la situazione è tornata sotto controllo negli anni successivi.

Punto fermo della strategia israeliana è la **stabilità dei prezzi** commisurata alle altre economie dei paesi industrializzati. È stato determinato un indice sui prezzi al consumo (Cpi) che permette di stimare il tasso di inflazione; attualmente le agenzie private prevedono un tasso di inflazione attorno all'1% a fine 2004 ed in leggero rialzo per l'anno successivo.

Nel settembre 2000 sono state adottate nuove misure, grazie ai risultati ottenuti dall'economia israeliana, che permettono la **totale convertibilità della moneta**. Innanzitutto, è stato concesso alle compagnie di assicurazione e ai fondi pensione di investire il 5% dei fondi raccolti nei mercati finanziari internazionali, e, in secondo luogo, è stato concesso ai cittadini israeliani di concludere transazioni future con non-residenti per periodi non superiori ai 30 giorni.

Queste misure permettono di **migliorare i rischi di gestione** degli investitori istituzionali, dando loro la possibilità di **diversificare il proprio portafoglio e riducendone l'esposizione nel mercato finanziario nazionale**.

Quanto ai tassi di interesse, la Banca centrale determina il tasso nominale mensilmente, in modo da raggiungere gli obiettivi governativi sul tasso di inflazione. Con il retrocedere del tasso d'inflazione a partire dal 2001 la Banca centrale ha adottato una politica espansiva, anche se con qualche variazione (ad esempio nel settembre 2002, con il rapido aumento dell'inflazione, il tasso di interesse di base è stato portato al 9%). Attualmente tale tasso è fissato al 4,10%, con previsioni di leggero rialzo per il 2005.

Il processo di liberalizzazione del regime di valuta estera, iniziato nei primi anni '90, si è concluso nel gennaio del 2003 **eliminando ogni restrizione alle attività di investitori istituzionali stranieri**. Ciò è stato possibile grazie ad una serie di accordi con l'Unione Europea e gli Stati Uniti volti all'eliminazione di ogni barriera al commercio internazionale. Unilateralmente Israele ha concluso altri accordi nel quadro del Wto accettando l'art. 8 dello statuto del Fondo Monetario Internazionale. La motivazione del processo di liberalizzazione è facilmente comprensibile: Israele è un paese di ridotte dimensioni, pertanto potrà soddisfare la propria potenzialità di crescita economica solo presentandosi aperto al resto del mondo.

Protagonista della nuova strategia è la Banca centrale, la quale gode, a seguito della riforma del sistema bancario, **di indipendenza istituzionale, finanziaria e funzionale** in armonia con i parametri richiesti dal sistema delle banche centrali europee. Nel quadro della realizzazione del nuovo regime di tassi di cambio, la Banca centrale è incaricata di mantenere la stabilità finanziaria attraverso semplici passi che possiamo così riassumere:

- rendere il regime dei tassi di cambio flessibile: non sarebbe stato possibile infatti mantenere un regime di tassi di cambio fissi eliminando, con la riforma, il controllo sui tassi di cambio stessi; il processo graduale si è reso necessario al fine di permettere al mercato interbancario di moneta estera di svilupparsi, anche mediante la creazione di nuovi prodotti finanziari, e proteggersi dai rischi del nuovo regime;
- deregolamentazione estensiva del mercato in valuta nazionale e dei capitali allo scopo di contenere il controllo sugli scambi esteri;
- delineare una adeguata politica monetaria tale da contenere l'inflazione e mantenere la stabilità dei prezzi: ciò significa dimettere gli elevati e rigidi parametri sulle riserve e sostituirli con obbligazioni del Tesoro.

L'effetto della liberalizzazione è stata **la piena convertibilità della valuta israeliana e l'abolizione del controllo sul cambio di valuta estera**. La riforma fiscale del 2002 ha contribuito inoltre a facilitare l'accesso ai mercati esteri riducendo la distinzione tra la tassazione su gli assets nazionali e quelli stranieri. I maggiori risultati sono previsti entro il 2007 quando verrà realizzata la piena parità nel trattamento degli attivi finanziari nazionali ed esteri detenuti dai contribuenti israeliani. Altro effetto positivo sull'economia israeliana è dato dalla scarsa volatilità nel mercato delle valute estere.

Il livello del cambio del dollaro contro lo Shekel israeliano (Ils), dopo una rapida svalutazione della moneta israeliana nel 2002, si è allocato negli ultimi mesi attorno alla fascia 4,45-4,50 Ils per Usd. Le previsioni ad un anno sono per la continuazione di questa stabilità del regime del cambio contro dollaro. Il grafico riportato nella **tavola n. 2** rappresenta l'andamento di tale cambio negli ultimi mesi.

#### Sistema bancario e finanziario

In base alle disposizioni della Banking law e della Currency Control law la Banca centrale di Israele svolge una serie di attività che possono così riassumersi:

- regolamentazione e direzione della politica monetaria;
- consulenza in materia economica offerta al Governo;
- gestione del mercato di valuta straniera e delle riserve estere;
- monitoraggio e analisi dell'attività di scambio con i paesi esteri;
- supervisione del sistema bancario nazionale;
- promozione della stabilità finanziaria;
- emissione di moneta;
- rappresentanza dello Stato di Israele presso altre istituzioni internazionali (2).

La Banca centrale raccoglie il materiale necessario per partecipare ai **progetti finanziati dalle banche di sviluppo**, a partire dalla loro pianificazione sino alla loro realizzazione. La Banca permette inoltre alle imprese israeliane di partecipare a tali progetti e ai tenders per la realizzazione di progetti internazionali. Ricordiamo che nel giugno del 2000 Israele ha firmato un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti, entrando così a fare parte del progetto di euro-mediterranean partnership, ossia **la creazione di una zona di libero scambio fra le parti contraenti**.

Come disposto dalla legge sul sistema bancario, il Governo nomina ogni 2 anni, presso la Banca centrale, due organi: l'Advisory Committee e l'Advisory Council. Il primo, composto di 11 membri non appartenenti all'area bancaria, viene consultato in materia di modifiche alle riserve; il secondo, composto dai membri dell'Advisory Committee più altri 10 membri scelti fra i rappresentanti dei vari settori economici, discute su politica economica e monetaria e offre pareri consultivi al Governo e al governatore della Banca centrale.

In ogni economia industrializzata il sistema bancario gioca un ruolo di primaria importanza. In Israele la maggior parte dei pagamenti è effettuata mediante **conti correnti** (depositi ritirabili a richiesta) che sono trattati dalle banche. Le transazioni in valuta estera sono anch'esse eseguite dalle banche. Il sistema bancario israeliano opera anche su altri fronti: gestione di fondi di previdenza e fondi comuni d'investimento fungendo da garante; offerta e sottoscrizione di prodotti finanziari.

Queste importanti funzioni svolte dal sistema delle banche nazionali necessitano di un'adeguata supervisione sulla stabilità degli Istituti di credito nell'ottica di proteggere i correntisti.

(2) Israele è rappresentato presso: il Fmi (dal 1945); la World Bank Group of Institutions (dal 1945); la International Bank for Reconstruction and Development (Ibrd); la Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga); la International Finance Corporation (Ifc); la International Development Agency (Ida); la Inter-American Development Bank (Bid); la European Bank for Reconstruction and Development (Ebrd).

Il governatore della Banca centrale nomina il supervisore delle banche incaricato di svolgere tale controllo. Accanto al supervisore sono nominati 2 comitati:

- il Licenses Committee, il quale offre la consulenza al governatore e al supervisore nell'autorizzare la creazione di nuovi Istituti di credito, o filiali di banche esistenti; si occupa di segnalare eventuali disfunzioni nella gestione di banche che potrebbero causare instabilità;
- l'Advisory Committee. Come disposto dalla legge sul sistema bancario, il Governo nomina ogni 2 anni, presso la Banca centrale, 2 organi: l'Advisory Committee e l'Advisory Council. Il primo, composto di 11 membri non appartenenti all'area bancaria, viene consultato in materia di modifiche alle riserve; il secondo, composto dai membri dell'Advisory Committee più altri 10 membri scelti fra i rappresentanti dei vari settori economici, discute su politica economica e monetaria e offre pareri consultivi al Governo e al governatore della Banca centrale.

Il quadro normativo entro il quale opera il Supervisore delle Banche è fondato su una serie di leggi:

- The Banking Ordinance, 1941;
- The Banking (Licensing) Law, 5741-1981;
- The Banking (Service to Customers) Law, 5741-1981;
- The Checks Without Cover Law, 5741-1981.

I meccanismi attraverso i quali opera il supervisore consistono in:

- procedure di autorizzazione per costituzione, acquisizione o fusione di banche;
- regolamentazione e limitazione delle attività bancarie allo scopo di prevenire i rischi di gestioni non efficienti;
- ispezione e valutazione dei libri contabili;
- promozione della trasparenza nelle informazioni offerte dalle banche ai propri clienti;

In Israele sono presenti le seguenti banche nazionali:

- Arab Israel Bank Ltd;
- Bank Hapoalim B.M.;
- Bank Leumi Le-Israel B.M.;
- Bank Massad Ltd;
- Bank of Jerusalem Ltd;
- Bank Polska Kasa Opieki Tel-Aviv (Bank Pekao) Ltd;
- Bank «Yahav» Le-Ovdei Hamdina Ltd;
- The First International Bank of Israel Ltd;
- Industrial Development Bank of Israel Ltd;
- Israel Continental Bank Ltd;
- Israel Discount Bank Ltd;
- Investec (Israel) Bank Ltd;
- Kupat Haoved Haleumi Leashrai Vehisachon Be- Netanya Aguda Shitufit Ltd;
- Mercantile Discount Bank Ltd;
- Otsar Hahayal Bank Ltd;
- Poalei Agudat Israel Bank Ltd;
- Union Bank of Israel Ltd;
- United Mizrahi Bank Ltd;
- Global Investment Bank (B.H.) Ltd.

Segnaliamo anche le seguenti banche straniere:

- Citibank N.A.;
- HSBC Bank plc.;
- Standard Chartered Bank.

È presente anche una Banca commerciale, la Poalim Capital Markets and Investments Ltd.

Gli istituti finanziari presenti sono:

- Eshnav-Issuing Company of «Tefahot» Israel Mortgage Bank Ltd;
- «Gahélet» Gmul Hisachon Lehinuch Ltd;
- «Hesech» Kupat Hisachon Lehinuch Ltd, Haifa;
- «Mashavim» United Mizrahi Bank Issuing Company Ltd;
- Otzar Hashilton Hamkomi Ltd.

Nella **tavola n. 3** sono riportati i rating delle principali banche israeliane, come quotati dalle maggiori agenzie internazionali di rating.


In un recente studio sul sistema bancario israeliano, Standard & Poors sottolinea che il rischio più grande per questo settore risiede **nell'ambiente economico in cui esso opera**, che rimane legato all'instabilità indotta dalle permanenti tensioni legate al conflitto israelo-palestinese.

Tutte le maggiori banche israeliane rimangono esposte a un vasto spettro di settori, che includono i maggiori conglomerati industriali, i quali sono stati colpiti dal rallentamento dell'economia. Sotto pressione sono anche i settori delle costruzioni e dell'edilizia.

Lo stato dei mercati domestici e il disinteresse degli investitori esteri ha inoltre **rallentato il processo di privatizzazione** che il Governo aveva intenzione di portare rapidamente a compimento.

Quanto ai mercati finanziari, il sistema di regolamentazione israeliano è composto da numerose istituzioni preposte alla tutela del libero ed efficiente scambio degli attivi finanziari. La Securities Authority ha il compito di supervisionare gli interessi degli investitori, svolgendo un ruolo essenziale nel vigilare sia il mercato primario sia il mercato secondario. Il Tel Aviv Stock Exchange sovrintende gli scambi quotidiani; il Dipartimento di Supervisione delle Banche, organo della Banca centrale, monitorizza attentamente il sistema bancario. Infine, il Commissario per i mercati finanziari, le assicurazioni e i depositi opera di concerto con il Ministero delle Finanze nel regolamentare i fondi assicurativi, di deposito e di pensione. Tale organo è altresì responsabile dell'emissione di obbligazioni del Tesoro (circa il 93% del mercato nazionale).

**Tavola n. 1 - Grafico del cambio Usd/Ilr 2003-4**



Fonte: Reuters

**Tavola n. 2 - Principali banche israeliane e loro rating**

Banca	Moody's (*)	Fitch/Ibca (**)	Standard & Poor's (**)
Bank Hapolaïm BM	A2/C/P-1/sta		BBB+/A2/sta
Bank Leumi - Israel BM	A2/C/P-1/sta	BBB+/F2/sta	BBB+/A2/sta
First International Bank of Israel Ltd	A2/C-/P-1/sta	BBB/F3/sta	
Israel Discount Bank	A2/D+/P-1/sta	BBB/F3/sta	
United Mizrahi Bank.	A2/C-/P-1/sta	BBB/F3/stab	

**Note**  
 (\*) I ratings sono relativi a, rispettivamente: crediti alla banca a lungo termine, forza finanziaria, operazioni a breve, outlook.  
 (\*\*) I ratings sono relativi a crediti alla banca in valuta estera a medio termine e a breve, outlook.